

**VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO N. 2/14**  
**RIUNIONE DELL'11 FEBBRAIO 2014**

Il giorno 11 febbraio 2014, alle ore 10,00, regolarmente convocato con rettorale prot. n. 1368 del 05.02.2014, presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia (Sala Altiero Spinelli), via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito il Senato Accademico per discutere il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente
2. Ratifica decreti (art. 10, c.3 Statuto)
3. Regolamenti (artt. 11, c.2 – lett. c e 22 dello Statuto)
  - a) Regolamento Didattico di Ateneo
  - b) Regolamento Sistema Museale di Ateneo
  - c) Regolamento Dipartimento DEB
  - d) Regolamento Dipartimento DISBEC
4. D.M. 15.10.2013, n. 827, “Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università, per il triennio 2013-2015” – Programma triennale Università degli Studi della Tuscia
5. Offerta formativa a.a. 2014/15: RAD - modifiche dei corsi accreditati
6. Istituzione Master internazionale di II livello in “*Management and Sustainable Use of Cropping Systems and Genetic Resources*” (DAFNE)
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti, assenti giustificati, assenti:

		<b>P</b>	<b>AG</b>	<b>A</b>
Prof. Alessandro RUGGIERI	Rettore, Presidente	X		
Prof.ssa Anna Maria FAUSTO	Pro-Rettrice Vicaria	X		
Prof.ssa Gabriella CIAMPI	Direttore DISBEC	X		
prof. Alessandro MECHELLI	Direttore DEIM	X		
Prof. Silvano ONOFRI	Direttore DEB	X		
Prof. Gaetano PLATANIA	Direttore DISUCOM	X		
Prof. Giuseppe SCARASCIA MUGNOZZA	Direttore DIBAF	X		
Prof. Leonardo VARVARO	Direttore DAFNE	X		
prof. Giulio VESPERINI	Direttore DISTU	X		
Prof.ssa Carla CARUSO	Rappres. dei proff. di II fascia macroarea scientifico-tecnologica	X		
Dott.ssa Sara MARINARI	Rappres. dei ricercatori macroarea scientifico-tecnologica	X		
Prof.ssa Raffaella PETRILLI	Rappres. dei proff. di II fascia macroarea umanistico-sociale	X		
Dott. Andrea GENOVESE	Rappres. dei ricercatori macroarea umanistico-sociale	X		
Dott. Pierluigi FANELLI	Rappres. dei ricercatori a tempo determinato	X		
Geom. Paolo OTTAVIANI	Rappres. del personale tecnico-amministrativo	X		
Dott.ssa Liliana POLIDORI	Rappres. del personale tecnico-amministrativo	X*		
Dott.ssa Maria Adele SAVINO	Rappres. del personale tecnico-amministrativo	X		
Sig. Alessandro DI FABIO	Rappres. degli studenti	X		
Dott.ssa Eleonora MERLANI	Rappres. degli studenti	X		
Dott. Cristiano POLITINI	Rappres. degli studenti		X	

A norma dell'art. 11, c. 3, dello Statuto di Ateneo, partecipa all'adunanza, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale Avv. Alessandra Moscatelli, con funzioni di segretario.

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Rettore informa che il punto 3 b) all'odg è ritirato.

\* Alle ore 15,00, dopo la trattazione del punto 5 all'odg, esce dalla sala della riunione la dott.ssa L. Polidori, rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

## **1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.**

- 1.1. Il Rettore comunica il calendario 2014 relativo alle prossime riunioni del Senato Accademico (12 marzo, 28 aprile, 13 maggio, 12 giugno, 18 luglio, 17 settembre, 15 ottobre, 13 novembre e 18 dicembre).
- 1.2. Il Rettore informa che il Presidente della CARIVIT, con nota del 25.11.2013, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Cassa, nella riunione del 6.11.2013, ha deliberato di contribuire al finanziamento di borse di studio triennali per l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca per un importo complessivo di 146 mila euro.

## **2. RATIFICA DECRETI (ART. 10, C.3 STATUTO).**

Il Rettore sottopone a ratifica il Decreto Rettorale n. 92/14 del 07.02.2014 (Allegato n. 1/1-4), riguardante la seguente offerta formativa dei Percorsi abilitanti speciali, da inserire nel RAD:

Struttura Proponente	Classe di abilitazione	Utenza sostenibile		
		13/14	14/15	15/16
Dipartimento di Scienze e Tecnologia per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE)	A033	140	140	41
Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM)	A043	80	80	80
Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB)	A059	100	100	100
Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM)	A345	30	30	30
Dipartimento per l'Innovazione dei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF)	A013	15	15	14

<b>Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM)</b>	<b>A050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM)</b>	<b>A051</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali (DISBEC)</b>	<b>A052</b>	<b>35</b>		
<b>Dipartimento per l'Innovazione dei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF)</b>	<b>A057</b>	<b>40</b>		
<b>Dipartimento di Scienze e Tecnologia per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE)</b>	<b>A058</b>	<b>36</b>		
<b>Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB)</b>	<b>A060</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali (DISBEC)</b>	<b>A061</b>	<b>23</b>		
<b>Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM)</b>	<b>A346</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM)</b>	<b>C032</b>	<b>12</b>		
<b>Dipartimento di Scienze e Tecnologia per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE)</b>	<b>C050</b>	<b>65</b>		
	<b>Totale</b>	<b>736</b>	<b>525</b>	<b>425</b>

nonché la seguente articolazione del calendario dei Percorsi abilitanti speciali:

- Inizio dei corsi entro il mese di febbraio;
- Fine delle lezioni entro il mese di maggio
- Esami di profitto a fine corso, possibilmente non oltre la metà di giugno;
- Esame finale entro il mese di luglio.

Il Senato Accademico approva.

**3. REGOLAMENTI (ARTT. 11, C.2 – LETT. C E 22 DELLO STATUTO).**

- a) Regolamento Didattico di Ateneo**
- b) Regolamento Sistema Museale di Ateneo**
- c) Regolamento Dipartimento DEB**

**3.A) REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO**

Il Rettore introduce l'argomento ricordando che l'adeguamento del Regolamento Didattico di Ateneo si rende necessario a seguito dell'adozione dello Statuto di Ateneo, emanato ai sensi della legge n. 240/2010. La formulazione iniziale della proposta di modifica del Regolamento era stata presentata al Rettore dall'allora delegato per i Regolamenti Prof. G. Vesperini. Il Rettore aveva, quindi, inviato la propria proposta di Regolamento ai Direttori di Dipartimento al fine di acquisire il parere previsto dall'art. 21 dello Statuto di Ateneo. Il testo è stato poi modificato limitatamente all'articolo 8 alla luce delle disposizioni introdotte dal DM 30 gennaio 2013 n. 47 (*Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*). Sul Regolamento, pubblicato sul *Forum* di Ateneo, si è altresì espressa la Consulta degli Studenti (nella seduta del 17 giugno 2013).

Successivamente, nel Regolamento sono state inserite (art. 2) le nuove denominazioni per esteso proposte dai Dipartimenti DISTU (nota del Direttore del 21.06.2013) e DISUCOM (nota del Direttore del 27.11.2013) nella forma deliberata dai relativi Consigli.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il parere previsto dall'art. 21 c. 4 dello Statuto nella seduta del 31.1.2014.

Per facilitare i lavori del Senato è stato predisposto un testo bi-colonnare del Regolamento che contiene nella colonna di sinistra il Regolamento proposto dall'Amministrazione e nella colonna di destra le proposte di modifica formulate dai Dipartimenti, dalle osservazioni scaturite dalla discussione sul *Forum* e dal Consiglio di Amministrazione. Le osservazioni della Consulta degli studenti sono state parzialmente recepite dal Consiglio di Amministrazione (calendario unico che fissi in maniera omogenea per tutti i Dipartimenti il numero minimo degli appelli d'esame e di laurea).

Il Rettore sottopone al Senato Accademico i singoli articoli del Regolamento Didattico di Ateneo.

**Art. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento didattico d'Ateneo, in conformità alla Legge 19 novembre 1990, n. 341 e al D.M. 22 novembre 2004, n. 270 (di seguito denominato D.M. n. 270/2004):

- a) detta i principi generali cui devono conformarsi i regolamenti delle strutture didattiche e le norme sull'organizzazione dell'attività didattica;
- b) disciplina l'ordinamento didattico dei Corsi di studio istituiti presso l'Università degli Studi della Tuscia ai sensi del D.M. n. 270/2004.

Sull'articolo non sono state registrate osservazioni.

Il Senato Accademico approva.

## **Art. 2 – Corsi di studio e titoli**

### Comma 1 e comma 2

Il Dipartimento DAFNE ha formulato il seguente parere: *“evitare l’elenco dettagliato dei Dipartimenti. In caso di attivazioni/disattivazioni, cambio di denominazioni etc. si renderebbero necessarie modifiche di regolamento. “*

Il Rettore, tenuto conto delle osservazioni espresse al riguardo anche dal Consiglio di Amministrazione, richiama l’attenzione sull’opportunità di modificare l’art. 2 (*Corsi di studio e titoli*) nella parte riguardante la denominazione dei Dipartimenti (comma 1). Nel ritenere ragionevole la proposta del Dipartimento DAFNE, propone al Senato di eliminare dal comma 1 l’elenco dei Dipartimenti e di aggiungere un nuovo comma (comma 2) nel quale si enunci che il Senato Accademico delibera la denominazione dei singoli dipartimenti su proposta del Consigli di Dipartimento:

1. I Corsi di studio dell’Università degli Studi della Tuscia sono istituiti e si svolgono nei ~~seguenti~~ Dipartimenti secondo quanto previsto dall’articolo 24 dello Statuto di Ateneo.
  - ~~Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia (DAFNE).~~
  - ~~Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB)~~
  - ~~Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM)~~
  - ~~Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF)~~
  - ~~Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali (DISBEC)~~
  - ~~Dipartimento di Studi Umanistici e Sociali (DISTU)~~
  - ~~Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione, delle Lingue e del Turismo (DISUCOM)~~
2. Le denominazioni dei Dipartimenti sono deliberate dal Senato Accademico su proposta dei Consigli di Dipartimento.

Il Senato Accademico approva.

Il Rettore sottopone all’approvazione del Senato Accademico l’articolo 2 con le modifiche anzidette:

## **Art. 2 – Corsi di studio e titoli**

1. I Corsi di studio dell’Università degli Studi della Tuscia sono istituiti e si svolgono nei Dipartimenti secondo quanto previsto dall’articolo 24 dello Statuto di Ateneo.
2. Le denominazioni dei Dipartimenti sono deliberate dal Senato Accademico su proposta dei Consigli di Dipartimento.
3. L’Università degli studi della Tuscia rilascia i seguenti titoli:
  - Laurea (L)
  - Laurea magistrale (LM)

L’Università della Tuscia rilascia altresì:

  - Diplomi di specializzazione (DS)
  - Dottorati di ricerca (DR)
  - Master universitari di primo e di secondo livello.
4. I titoli di cui al comma precedente sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, in conformità con la normativa vigente in materia dei singoli titoli di studio.
5. L’Università della Tuscia può conferire lauree magistrali *honoris causa* (h.c.) a personalità che si siano particolarmente distinte in campo scientifico, professionale e sociale, in conformità con la normativa vigente in materia. La laurea magistrale h.c. è conferita con decreto rettorale,

sentito il Senato Accademico, su proposta di un Consiglio di Dipartimento, deliberata all'unanimità.

Il Senato Accademico approva.

### **Art. 3 – Corso di laurea**

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. L'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali. La durata normale del corso di Laurea è di tre anni.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo con le modalità del presente regolamento.
3. L'ordinamento didattico di un corso di laurea può prevedere più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio possono farvi riferimento.
4. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti formativi universitari, così come definiti all'articolo 13 del presente regolamento, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al corso, inclusi quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano. La conoscenza della lingua straniera deve essere verificata sulla base delle modalità stabilite dai Consigli di Dipartimento secondo gradi di competenza adeguati agli obiettivi richiesti dai singoli Corsi di studio. La verifica sarà in ogni caso conforme a quanto previsto dal presente regolamento.
5. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Sull'articolo non sono state registrate osservazioni.

Il Senato Accademico approva.

### **Art. 4 – Corso di laurea magistrale**

1. Il Corso di Laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale del Corso di Laurea magistrale è di due anni. Negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale sono specificati gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento ai codici del Sistema informativo delle professioni ISTAT.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo con le modalità del presente regolamento. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite dalle strutture didattiche.
3. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di laurea magistrale può prevedere più curricula, anche per favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale. Né la denominazione del corso né il titolo di studio possono comunque fare riferimento agli eventuali curricula.

4. Per conseguire la Laurea magistrale, lo studente deve acquisire 120 crediti, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al corso.
5. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

Sull'articolo non sono state registrate osservazioni.  
Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 5 – Corso di specializzazione**

1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
2. I Corsi di specializzazione possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo con le modalità del presente regolamento. Si deve essere in possesso, inoltre, degli specifici requisiti di ammissione previsti dai decreti ministeriali istitutivi, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
4. Ulteriori requisiti specifici di ammissione possono essere prescritti dai regolamenti didattici dei Corsi di specializzazione in base alle classi cui afferiscono i relativi corsi.

Sull'articolo non sono state registrate osservazioni.  
Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 6 – Corso di dottorato di ricerca**

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze finalizzate al conseguimento di una elevata specializzazione nel campo della ricerca.
2. I corsi di dottorato sono attivati dall'Ateneo, nel rispetto della normativa nazionale e di quella dettata dall'Ateneo con proprio regolamento per dare attuazione alla prima, eventualmente anche in forma consorziata con altre istituzioni.

Il Rettore richiama attenzione sulla seguente osservazione formulata sul *Forum* dal Prof. Pagnotta.

*“non eliminerei i criteri di ammissione ai corsi di dottorato. In particolare: “Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto”.*

Al riguardo il Rettore informa che i requisiti di ammissione al corso di dottorato di ricerca sono già disciplinati, secondo la vigente normativa, dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (art. 7). Per tale motivo propone l'approvazione dell'art. 6 nella formulazione proposta.

Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 7 – Master**

1. L'Università della Tuscia promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di I e di II livello. Titolo di

ammissione al Master di I livello è la laurea; titolo di ammissione al Master di II livello è la laurea magistrale.

2. L'attivazione dei Corsi di Master di I e di II livello è regolata dalle seguenti disposizioni:
  - a) i corsi sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di stage, di studio guidato e eventualmente forme di didattica interattiva accompagnate da un periodo di tirocinio coerente con gli obiettivi formativi e professionali del Master, presso Enti pubblici o privati;
  - b) all'insieme delle attività indicate alla lettera a) integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi;
  - c) le responsabilità del coordinamento di ciascun corso per Master sono assunte da un Comitato direttivo, composto da almeno sette membri, di cui almeno quattro professori di ruolo dell'Università della Tuscia. Possono, inoltre, far parte del Comitato professori in servizio presso altre Università; ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università della Tuscia o presso altre università, anche estere; ricercatori a tempo determinato e professori a contratto dell'Università della Tuscia; esperti esterni. Il Direttore è designato dai componenti del Comitato direttivo tra i professori di ruolo dell'Università della Tuscia che ne fanno parte;
  - d) concluso il corso, il Direttore del Master redige una relazione sulle attività svolte e la trasmette al Direttore del Dipartimento che ha proposto l'attivazione del corso stesso. La relazione deve essere allegata alla eventuale proposta di rinnovo del Corso di Master e costituisce elemento di valutazione per le decisioni in materia, per le parti di relativa competenza, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
  - e) i corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata a seguito di convenzioni e di accordi con enti e soggetti esterni, anche stranieri.
3. Ulteriori disposizioni sui Master possono essere dettate con specifiche norme di Ateneo.

Sull'articolo non sono state registrate osservazioni.

Il Senato Accademico approva.

### **Art. 8 – Istituzione dei Corsi di studio**

Sull'articolo 8 sono state formulate le seguenti osservazioni.

#### Comma 2

Il Dipartimento DISUCOM ha espresso il seguente parere:

*"...perplexità dove si richiede il parere, per l'eventuale attivazione dei corsi di laurea triennali o specialistici, della Commissione paritetica, commissione importante ed indispensabile ma non sempre attiva nelle sue componenti per la mancanza, a volte, delle rappresentanze degli studenti che non si presentano alle elezioni. E' un aspetto che andrebbe approfondito in S.A. ed eventualmente andrebbe ripensata la formulazione del comma".*

Il prof. Platania richiama l'attenzione sull'annoso problema della precarietà delle rappresentanze studentesche all'interno dei diversi organi dipartimentali. In particolare, osserva che l'assenza di studenti, per motivi connessi alla non elezione per mancanza di candidati o alla decadenza nel corso del mandato non sanabile per mancanza di altri studenti eletti, non consente il regolare svolgimento dei lavori della Commissione Paritetica.

La studentessa Merlani, per ovviare al problema evidenziato dal Prof. Platania, suggerisce di introdurre nel Regolamento Didattico un passaggio in Senato Accademico tenuto conto che l'organo ha una rappresentanza studentesca molto partecipativa che potrebbe supplire all'assenza di studenti nella Commissione Paritetica.

In risposta, il Rettore fa rilevare che il parere della Commissione Paritetica ai fini della istituzione/soppressione/modifica dei corsi è espressamente richiesto dalla legge 240/2010. Per tale motivo non è possibile derogare dal parere della Commissione Paritetica. Con riferimento all'intervento della dott.ssa Merlani, fa notare che lo Statuto (art. 11, c. 2 lett. f) già prevede l'esercizio di funzioni in materia di attivazione, modifica o soppressione dei corsi da parte del Senato Accademico.

#### Comma 5

Il Dipartimento DAFNE ha espresso la seguente proposta:

*“aggiungere i criteri per i meriti dei corsi interdipartimentali”*

Il prof. Varvaro ricorda di aver più volte segnalato l'importanza e l'urgenza di disciplinare forme di premialità in favore di Dipartimenti che contribuiscono, attraverso attività didattica svolta da propri docenti, al raggiungimento dei requisiti di docenza per corsi di studio interdipartimentali (cosiddetto “*Lodo Varvaro*”). A suo avviso, infatti, va evidenziato come la collaborazione diretta di un Dipartimento in favore di un altro rappresenti un “bene” per l'intero Ateneo e, in quanto tale, dovrebbe essere debitamente considerato. Chiede, per tale motivo, che si prenda in considerazione la questione all'interno del Regolamento Didattico o in altro Regolamento ad *hoc*.

In risposta, il Rettore richiama quanto espressamente previsto dall'art. 12, c. 3 lett. a) dello Statuto di Ateneo: Il Consiglio di Amministrazione “*assume determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse destinate alla ricerca e alla didattica in conformità con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture*”. Nel convenire, quindi, con quanto rappresentato dal prof. Varvaro, propone di integrare il comma 5 dell'art. 8 con il seguente periodo: “*Il Consiglio di Amministrazione, in sede di ripartizione delle risorse di cui all'art. 12, c. 3 lett. c) dello Statuto, tiene conto dell'apporto di docenza prestata dalle strutture*”.

Il Senato Accademico approva.

#### Comma 7

Il Dipartimento DAFNE ha proposto:

*“verificare la possibilità di tenere parte dei corsi in lingua diversa da quella indicata sul RAD. Se fosse possibile non limitarsi alla sola lingua inglese e magari adeguarsi ai sistemi europei (inglese e francese)”*

Il Dipartimento DISTU ha suggerito:

*“Ai corsi di studio può essere attribuita una denominazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e le relative attività formative possono svolgersi in tutto o in parte nella medesima lingua”*.

La dott.ssa Polidori chiede se sia opportuno inserire nel Regolamento Didattico la previsione di erogazione di corsi in lingua straniera in modalità *e-learning*. Suggerisce di prevedere che,

all'atto dell'istituzione di un corso di studio venga precisata la modalità di erogazione dell'attività didattica (comma 2).

La prof.ssa Fausto fa notare che il comma 7 proposto non impone lo svolgimento di attività formative in lingua inglese ma ne rimette la facoltà agli organi preposti.

Il Rettore propone di accogliere le osservazioni formulate dal Dipartimento DISTU (comma 7) e, tenuto conto di quanto rilevato dalla dott.ssa Polidori, di integrare la prima frase del comma 2 con le parole “*indicando le modalità di erogazione*”.

Il Rettore, in conclusione, pone, in votazione l'articolo 8 con le modifiche anzidette:

**Art. 8 – Istituzione dei Corsi di studio**

1. L'Ateneo progetta la propria offerta formativa in conformità con le norme vigenti al fine di perseguire la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei corsi di studio nonché la sostenibilità delle attività nel rispetto degli equilibri finanziari dell'Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento propone l'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, indicando le modalità di erogazione, previo parere della Commissione paritetica e a seguito di consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, è di competenza del Consiglio di Dipartimento anche la proposta di modifica e di soppressione dei corsi, previo parere della Commissione paritetica.
3. L'istituzione di un corso di laurea e di laurea magistrale, la sua modificazione e la sua soppressione ed il relativo ordinamento didattico sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente in materia, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. In caso di istituzione, è acquisita in via preventiva anche la relazione tecnica del Nucleo di Valutazione.
4. Conseguiti gli atti di assenso previsti dalla disciplina vigente, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale e le loro successive modificazioni sono inseriti nella Parte II del presente Regolamento. I corsi medesimi sono attivati con Decreto Rettorale.
5. I corsi di laurea e di laurea magistrale possono anche essere istituiti mediante convenzione tra diversi Dipartimenti dell'Ateneo (Corsi interdipartimentali) o tra diversi Atenei (Corsi interateneo). I Regolamenti didattici dei Corsi interdipartimentali e interateneo (parte II del presente Regolamento) contengono norme sull'organizzazione ed il funzionamento della didattica. I Regolamenti disciplinano altresì l'attribuzione ad uno dei Dipartimenti denominato Dipartimento di riferimento o ad uno degli Atenei convenzionati delle funzioni inerenti alle procedure di iscrizione degli studenti nonché della responsabilità gestionale e amministrativa del Corso. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, per quanto di competenza, può prevedere particolari procedure in materia di programmazione dell'Offerta formativa per i corsi di cui al presente comma. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di ripartizione delle risorse di cui all'art.12, c.3 lett.c) dello Statuto, tiene conto dell'apporto di docenza prestata dalle strutture.
6. L'attivazione dei corsi di studio verrà disposta dal MIUR, su conforme parere dell'ANVUR, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato A del D.M. n. 47/2013 e del rispetto degli obiettivi formativi ai risultati di apprendimento attesi e agli sbocchi professionali individuati.

7. Ai corsi di studio può essere attribuita una denominazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e le relative attività formative possono svolgersi in tutto o in parte nella medesima lingua.
8. Nel caso di disattivazione di un corso, l'Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti a quel medesimo corso di concludere gli studi e conseguire il relativo titolo. Il Consiglio di Dipartimento disciplina l'esercizio da parte dello studente della facoltà di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati.
9. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli esiti della valutazione periodica prescritta dalla normativa vigente e, in particolare, di quella effettuata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, segnala ai Dipartimenti i casi di grave scostamento delle performance dei corsi di studio dagli indicatori definiti dall'ANVUR e fissa loro un termine per adottare, previo parere delle Commissioni paritetiche, le conseguenti misure correttive.
10. In caso di mancata adozione nei termini previsti, da parte dei Dipartimenti, delle predette misure e in ogni caso in permanenza di gravi scostamenti delle performance didattiche dagli indicatori di cui al comma 9, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, sentito il Senato Accademico per quanto di competenza, la modifica o la soppressione dei corsi medesimi.

Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 9 – Il sistema di autovalutazione**

1. Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e le commissioni paritetiche docenti-studenti, previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 concorrono al sistema di autovalutazione dell'Ateneo nelle forme e secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Sull'articolo non sono state registrate osservazioni.

Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 10 – Classi di corsi**

Sull'art.10 sono state formulate le seguenti osservazioni.

Il Dipartimento DAFNE osserva:

*“ridondante, potrebbe integrare l'art. 8 evitando i commi 2 e 3 poiché la differenziazione dei CFU potrebbe essere soggetta a modifiche e comunque sono vincoli imposti da RAD/SUA”*

Il Direttore Generale fa rilevare che gran parte delle norme riportate nel Regolamento Didattico sono la trasposizione di disposizioni ministeriali; piuttosto che riportare l'elenco dei decreti ministeriali di rinvio appare più agevole riportare le indicazioni in questione direttamente nel Regolamento.

Il Rettore propone di approvare l'articolo 10 nel testo proposto:

#### **Art. 10 – Classi di corsi**

1. I Corsi di laurea e di laurea magistrale afferiscono alle Classi individuate con decreti ministeriali e sono contrassegnati da apposite denominazioni indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali.
2. L'Università può istituire più corsi di laurea e di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe purché questi si differenzino tra loro, rispettivamente, per almeno 40 crediti e per 30. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per

ciascun settore scientifico disciplinare. I corsi di laurea istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici in base a criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti formativi prima della diversificazione dei percorsi formativi. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.

3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di studio soddisfi i requisiti di due classi differenti, esso può essere istituito come appartenente ad entrambe le classi. Nei corsi interclasse le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nelle due classi a cui lo studente può scegliere di iscriversi, condividono almeno 120 crediti, per quanto riguarda le lauree e 60 crediti, per quanto riguarda le lauree magistrali, al fine di garantire allo studente la possibilità di modificare la propria scelta al momento dell'iscrizione all'ultimo anno di corso.

Il Senato Accademico approva.

### **Art. 11 – Strutture didattiche**

Sull'art. 11 sono state formulate le seguenti osservazioni.

#### Comma 4

Il Dipartimento DAFNE ha osservato:

*“sembra esserci una certa confusione tra i termini afferenza e incardinamento”.*

Il Dipartimento DISUCUM ha evidenziato:

*“... composizione del CCS nel caso di corsi interdipartimentali. Il comma andrebbe discusso o reso più chiaro nella formulazione.”*

Il Dipartimento DEIM ha formulato la seguente proposta:

*“Il CCS è costituito da docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato ~~affidenti al Dipartimento incardinati in cui il nel corso di studio è incardinato o, nel caso di corsi interdipartimentali, al Dipartimento di riferimento e ai Dipartimenti concorrenti. I docenti devono avere incarichi di insegnamento o di moduli nel corso di studio medesimo e concorrere alla copertura dei requisiti necessari per l'attivazione del corso. Nel caso di corsi di studio dipartimentali, del consiglio fanno parte anche i docenti, afferenti ad un diverso Dipartimento, incardinati in quel medesimo corso, nel caso in cui non abbiano incarichi di insegnamento in corsi di studio del proprio Dipartimento. Qualora risulti incardinato su due corsi di studio, il docente deve optare per l'afferenza un solo CCS. Del consiglio fa parte, inoltre, una rappresentanza degli studenti iscritti al corso nella misura prevista dal Regolamento di dipartimento o, per i CCS interdipartimentali, dal Regolamento didattico del corso adottato ai sensi del successivo articolo 12, comma 3.....”~~*

Si ritiene opportuno proporre una semplificazione, attraverso la previsione dell'afferenza al CCS dei soli docenti incardinati. Dalla lettura del testo proposto infatti sarebbe possibile l'afferenza contemporanea di alcuni docenti a più corsi di studio, con un appesantimento della struttura dei consigli e una discriminazione tra docenti operata in funzione della concorrenza ai requisiti. Inoltre nei corsi interdipartimentali l'afferenza dei soli docenti del Dipartimento di riferimento o di quelli concorrenti eliminerebbe di fatto l'interesse degli altri dipartimenti a partecipare, seppure in misura minoritaria, alla copertura dei requisiti di docenza, in quanto poi non potrebbero partecipare ai consigli, quando invece per la copertura dei requisiti dei corsi interdipartimentali occorre di fatto il contributo di quasi tutti i dipartimenti. In questo modo tutti i docenti dell'Ateneo potrebbero afferire a un unico corso di studio un asola volta. Dato che la normativa vigente lo consente, qualora il

docente risulti incardinato su due corsi di studio (in questi casi il docente viene conteggiato 0,5 e non 1) dovrà optare per l'afferenza a un solo corso di studio. “

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso la seguente proposta:

*“Il CCS è costituito da docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato **incardinati nel corso di studio afferenti al Dipartimento in cui il corso di studio è incardinato o, nel caso di corsi interdipartimentali, al Dipartimento di riferimento e ai Dipartimenti concorrenti. I docenti devono avere incarichi di insegnamento o di moduli nel corso di studio medesimo e concorrere alla copertura dei requisiti necessari per l'attivazione del corso. Nel caso di corsi di studio dipartimentali, del consiglio fanno parte anche i docenti, afferenti ad un diverso Dipartimento, incardinati in quel medesimo corso, nel caso in cui non abbiano incarichi di insegnamento in corsi di studio del proprio Dipartimento.** Del consiglio fa parte, inoltre, una rappresentanza degli studenti iscritti al corso nella misura prevista dal Regolamento di dipartimento o, per i CCS interdipartimentali, dal Regolamento didattico del corso adottato ai sensi del successivo articolo 12, comma 3. Su invito del Presidente, possono partecipare alle adunanze del CCS, senza di diritto di voto, tutti gli altri titolari di insegnamento o di modulo nel corso medesimo, ad eccezione dei casi nei quali il CCS tratti questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.”*

La prof.ssa Caruso, pur dichiarandosi favorevole alla logica della semplificazione, esprime disaccordo con la proposta del Consiglio di Amministrazione che trova drasticamente riduttiva nel prevedere la partecipazione al CCS dei soli docenti incardinati e non tiene conto dell'effettivo apporto degli altri docenti che pure svolgono attività didattica in favore del corso di studio.

Il prof. Varvaro, nel premettere di condividere l'impostazione data dal CdA intesa ad uno snellimento del Consiglio di Corso di studio, ritiene che il CCS debba poter contare sull'apporto anche di docenti che, a diverso titolo, partecipano all'organizzazione del corso di studio. D'altra parte, la previsione che il Presidente del CCS possa invitare i docenti non incardinati (ad eccezione di sedute dedicate a questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti) non rende merito all'effettivo apporto che detti docenti, di fatto, prestano in favore del corso di studio. Auspica, quindi, una soluzione che permetta la partecipazione ai lavori dei CCS anche a tutti i titolari di insegnamento o di modulo non incardinati nel corso.

Il prof. Vesperini si dichiara d'accordo ad una soluzione che consenta la funzionalità dei Consigli di Corso di Studio e nel contempo non aggravi ulteriormente i docenti già pesantemente impegnati in altre attività di gestione della didattica.

Il prof. Onofri aderisce a quanto osservato dal prof. Vesperini e suggerisce di prevedere deleghe ampie alle Commissioni didattiche in materia di pratiche di studenti in modo da alleggerire i lavori dei CCS.

Il prof. Platania esprime perplessità a legare la partecipazione al CCS all'insegnamento del docente.

La prof.ssa Petrilli rileva che la formulazione del comma 4 proposta dall'Amministrazione contempla tutte le situazioni che consentono la partecipazione ai CCS e propone, pertanto, di non apportare modifiche alle disposizioni proposte.

Il Rettore fa rilevare che la modifica proposta dal CdA appare opportuna in quanto:

- l'incardinamento ad un solo corso di studio evita scelte discrezionali sull'opzione ad uno o ad altro corso, scelte non suffragate da ragioni legate alla funzionalità dell'organo,
- il docente di riferimento (figura introdotta dall'ANVUR) potrebbe decidere di non optare per il CCS nel quale svolge, appunto, il ruolo di docente di riferimento,
- garantisce lo snellimento del CCS e consente un agevole raggiungimento del numero legale.

Tuttavia, sentite le argomentazioni addotte, visto anche quanto prevede l'art. 24, c.2 lett. i) dello Statuto, propone di prevedere che per questioni rilevanti, quale è l'organizzazione della didattica, i docenti non incardinati partecipano al CCS non più su invito del Presidente ma come membri effettivi, lasciando, invece, ai docenti incardinati le decisioni inerenti all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti. In sintesi, propone di ripartire la partecipazione ai CCS dei docenti incardinati e non incardinati sulla base delle diverse attribuzioni in capo al Consiglio fermo restando l'incardinamento ad un solo Consiglio di Corso di Studio previa opzione (comma 7 – proposta CdA e Dipartimento DEIM)

La prof.ssa Caruso osserva che la partecipazione al CCS anche di coloro che afferiscono ad altri Dipartimenti potrebbe comportare il rischio del mancato raggiungimento del numero legale. Tuttavia la soluzione proposta non appare equa considerato che alcuni CCS relativi a lauree magistrali vedono la presenza di soli 6 docenti incardinati a fronte di una molteplicità di docenti che svolgono a vario titolo attività didattica.

Il Direttore Generale fa presente che il numero di 6 docenti di riferimento per le lauree magistrali e di 9 per le lauree è da ritenersi, secondo la normativa, come il numero minimo per l'istituzione dei corsi. Ciò non toglie, quindi, che i CCS siano composti da un più elevato numero di docenti.

La dott.ssa Marinari, per casi a sua conoscenza, fa notare la scarsa partecipazione ad alcuni Consigli di Corso di Studio e che il numero legale è molte volte garantito dalla presenza dei ricercatori.

In conclusione, il Rettore pone in votazione l'art. 11 nella seguente formulazione che modifica il comma 4 e il comma 7:

**Art. 11 – Strutture didattiche**

1. Il Dipartimento è la struttura didattica di appartenenza dei docenti.
2. I Consigli di Dipartimento assicurano il coordinamento di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dai Dipartimenti e dai Consigli dei Corsi di Studio (di seguito "CCS").
3. I Corsi di Studio sono retti da un CCS, eccetto i casi nei quali il Consiglio di Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta e motivata con riferimento, tra l'altro, al numero dei docenti del dipartimento medesimo e alla loro distribuzione nei diversi CCS, disponga di assolvere direttamente i compiti assegnati ai CCS.
4. Il CCS è costituito dai docenti di riferimento del corso di studio, a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche in misura superiore a quella prevista dalla normativa vigente. Ogni

docente, titolare di insegnamento, deve essere docente di riferimento in almeno un corso di studio, ferma restando, previa opzione, l'afferenza in un solo CCS. Del consiglio fa parte, inoltre, una rappresentanza degli studenti iscritti al corso nella misura prevista dal Regolamento di dipartimento o, per i CCS interdipartimentali, dal Regolamento didattico del corso adottato ai sensi del successivo articolo 12, comma 3. Su invito del Presidente, possono partecipare alle adunanze del CCS, senza diritto di voto, tutti gli altri titolari di insegnamento o di modulo nel corso medesimo, ad eccezione dei casi nei quali il CCS tratti questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.

5. Il CCS è presieduto da un Presidente, eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Università della Tuscia che lo costituiscono ai sensi del comma 4 del presente articolo ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
6. Il CCS ha funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del corso di studio e, tra l'altro, circa le determinazioni da adottare per l'organizzazione dei corsi, del tutorato e dell'orientamento; la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al CCS medesimo; l'attribuzione di incarichi di insegnamento. Il CCS, inoltre, esercita i compiti ad esso attribuiti dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonché quelli ad esso attribuiti dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi del comma che segue.
7. I regolamenti di Dipartimento, oltre alle altre materie previste espressamente dallo Statuto di Ateneo, disciplinano: i compiti dei CCS; il loro funzionamento interno; il numero dei rappresentanti degli studenti; gli eventuali meccanismi di coordinamento tra i CCS appartenenti alla medesima Classe di laurea (anche in relazione all'eventuale pluralità di sedi); l'eventuale delega ai CCS di competenze in materia didattica attribuite dal presente regolamento al Consiglio di Dipartimento, ferma restando la funzione di coordinamento dello stesso di cui al comma 2 del presente articolo.

Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 12 – Regolamenti didattici dei corsi di studio**

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono conformi a quanto previsto dalla regolamentazione ministeriale in materia.
2. I regolamenti didattici dei Corsi di studio sono deliberati dai Consigli di Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. I regolamenti sono poi approvati dal Senato accademico secondo le procedure previste dallo Statuto.
3. Nel caso di Corsi di studio interdipartimentali, il regolamento didattico è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Corso, sentiti il Consiglio del Dipartimento di riferimento e i Consigli degli eventuali Dipartimenti concorrenti. Il regolamento è approvato, successivamente, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di Corsi di studio interuniversitari, il regolamento didattico è approvato con le modalità previste dalla relativa convenzione.

Sull'articolo non sono state registrate osservazioni.

Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 13 – Crediti, riconoscimenti e mobilità studentesca**

Sull'art. 13 sono state formulate le seguenti osservazioni.

## Comma 2

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di aggiungere dopo le parole “*adeguatamente motivato*” le parole “*e comunicato al richiedente*”:

*“Il Consiglio di Dipartimento, a seguito della valutazione degli obiettivi raggiunti e dell’attività svolta, delibera, anche su proposta del CCS competente, sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da un altro Corso di studio dell’Università della Tuscia o da altra Università e indica l’anno di corso al quale lo studente stesso viene iscritto e l’eventuale debito formativo da assolvere. Nell’esercizio di tale potere, il Consiglio di Dipartimento assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento didattico del corso di destinazione, e può ricorrere a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute dallo studente. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato e **comunicato al richiedente**. In caso di trasferimento tra corsi appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.”*

Il Rettore propone l’accoglimento della proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Senato Accademico approva.

## Comma 5 – Il Dipartimento DISTU ha proposto:

“si propone la modifica come segue “*I piani di studio sono presentati e approvati **di norma** attraverso procedure telematiche*”.

Il prof. Vesperini ritiene che la modifica a suo tempo proposta dal DISTU possa venir meno per effetto dell’avvenuta applicazione di procedure di tipo telematico.

Il Senato Accademico prende atto del venir meno della proposta di modifica a suo tempo formulata dal Dipartimento DISTU.

Il Rettore pone in votazione l’articolo 13 con le modifiche anzidette:

### **Art. 13 – Crediti, riconoscimenti e mobilità studentesca**

1. Dal D.M. n. 270/2004 è fissata la disciplina dei crediti formativi e, in particolare, quella riguardante: il numero di ore dell’impegno complessivo richiesto agli studenti; i criteri per la determinazione della quota di tale impegno da riservare allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale; la quantità di lavoro medio da richiedersi ad uno studente a tempo pieno per ciascun anno di corso; le modalità di acquisizione dei crediti.
2. Il Consiglio di Dipartimento, a seguito della valutazione degli obiettivi raggiunti e dell’attività svolta, delibera, anche su proposta del CCS competente, sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da un altro Corso di studio dell’Università della Tuscia o da altra Università e indica l’anno di corso al quale lo studente stesso viene iscritto e l’eventuale debito formativo da assolvere. Nell’esercizio di tale potere, il Consiglio di Dipartimento assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento didattico del corso di destinazione, e può ricorrere a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute dallo studente. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato e comunicato al richiedente. In caso di trasferimento tra corsi appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

3. I Consigli di Dipartimento, valutando gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dal richiedente, sulla base di criteri predeterminati, possono riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea e di laurea magistrale nel relativo ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 12 crediti, fatte salve specifiche autorizzazioni ministeriali ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 240/2010. Le attività già riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
4. I Consigli di Dipartimento possono prevedere il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati.
5. I Consigli di Dipartimento, su proposta dei CCS, dettano le regole per la presentazione del piano di studio individuale di ciascuno studente. I Piani di studio sono presentati e approvati attraverso procedure telematiche. Nel caso in cui la sua proposta non sia approvata, lo studente ha diritto ad essere ascoltato con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Dipartimento. Negli anni successivi, lo studente, in corso o fuori corso, ha comunque diritto a proporre varianti al piano di studi approvato, secondo le modalità dettate dal Consiglio di Dipartimento.
6. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
7. L'Università della Tuscia aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea, per qualsiasi Corso di studio.
8. L'Università della Tuscia favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche telematiche e l'assistenza tutoriale, e fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
9. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Università della Tuscia forma oggetto di separata regolamentazione di Ateneo.
10. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a Corsi di Studio attivati presso l'Università della Tuscia, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato nel rispetto degli accordi internazionali vigenti dal Senato Accademico, previo parere delle strutture interessate.
11. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dal Consiglio di Dipartimento, al fine dell'attribuzione di crediti, o dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 14 – Orientamento e tutorato**

Sull'articolo 14 sono state formulate le seguenti osservazioni.

Comma 3 – Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la seguente modifica:

“Le attività di tutorato e di orientamento costituiscono un obbligo per i docenti e rientrano nel monte ore previsto dalla normativa vigente. Le attività di orientamento sono coordinate dall'Amministrazione Centrale, **nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dal Senato Accademico, in collaborazione con appositi organismi dei i Dipartimenti.**”

Il Senato Accademico approva la modifica del comma 3 nonché quella conseguente al comma 4 come da seguente formulazione:

comma 3: *“Le attività di tutorato e di orientamento costituiscono un obbligo per i docenti e rientrano nel monte ore previsto dalla normativa vigente. Le attività di orientamento sono coordinate dall’Amministrazione Centrale in collaborazione con i Dipartimenti, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dal Senato Accademico”.*

comma 4: *“I Dipartimenti e l’Amministrazione centrale possono operare in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore e con altri enti esterni, pubblici e privati. L’Amministrazione centrale svolge anche funzioni di supporto organizzativo e amministrativo per i Dipartimenti e di osservatorio della domanda di formazione”.*

Il Rettore pone in votazione l’articolo 14 con le modifiche anzidette:

#### **Art. 14 – Orientamento e tutorato**

1. L’orientamento in entrata ha lo scopo di diffondere tutte le informazioni ritenute utili relative all’offerta formativa dell’Università della Tuscia ed è rivolto, in particolare, a indirizzare gli studenti della scuola secondaria superiore nella scelta universitaria. L’orientamento in uscita è diretto a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di quanti abbiano conseguito titoli di studio presso l’Università della Tuscia.
2. Il tutorato è rivolto all’accoglienza ed al sostegno degli studenti, allo scopo di diminuire il tasso di abbandoni, di aumentare il numero di CFU acquisiti, di ridurre il divario tra la durata legale e quella reale del corso di studio e di promuovere una attiva partecipazione alla vita universitaria in tutte le sue forme.
3. Le attività di tutorato e di orientamento costituiscono un obbligo per i docenti e rientrano nel monte ore previsto dalla normativa vigente. Le attività di orientamento sono coordinate dall’Amministrazione Centrale in collaborazione con i Dipartimenti, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dal Senato Accademico.
4. I Dipartimenti e l’Amministrazione centrale possono operare in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore e con altri enti esterni, pubblici e privati. L’Amministrazione centrale svolge anche funzioni di supporto organizzativo e amministrativo per i Dipartimenti e di osservatorio della domanda di formazione.
5. Per lo svolgimento delle attività di tutorato, i Dipartimenti possono avvalersi della collaborazione di studenti individuati con apposite selezioni.

Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 15 – Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi**

Sull’articolo 15 il Dipartimento DISTU ha espresso il seguente parere:

*“Non risulta del tutto chiaro se i corsi disciplinati dall’art. 15 siano gli stessi previsti dal Regolamento di Ateneo per l’istituzione e la gestione dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale” disciplinati dal D.R. n. 169/07 del 06.03.2006. Se così fosse, come pare probabile, sarebbe opportuno usare la stessa denominazione, e richiamare il relativo regolamento o riprenderne le indicazioni essenziali.”*

Il Rettore, in merito, propone di approvare l’articolo così come proposto riservandosi di sottoporre al Senato Accademico la modifica del Regolamento richiamato dal DISTU per renderlo aderente alle disposizioni riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo:

### **Art. 15 – Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi**

1. I Dipartimenti, con delibere approvate dal Senato Accademico, sentito, per quanto di competenza, il Consiglio di Amministrazione, possono attivare i seguenti corsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge n. 341/90:

- a) corsi di aggiornamento professionale;
- b) corsi di preparazione agli esami di stato e ai concorsi pubblici;
- c) corsi di formazione permanente.

Il Senato Accademico approva.

### **Art. 16 – Programmazione degli insegnamenti**

Sull'articolo 16 sono state formulate le seguenti osservazioni:

Il Dipartimento DAFNE ritiene l'articolo:

“poco comprensibile, andrebbe riscritto integrandolo con la trasformazione in commi dell'art. 22.....”

Il Senato Accademico non accoglie le osservazioni del DAFNE.

#### Comma 1

Il Dipartimento DISTU propone di modificare il termine del 30 marzo indicato al comma 1 con il termine del 30 aprile:

“.....*adottano entro il 30 aprile di ogni anno.....*”

Il Consiglio di Amministrazione propone di eliminare del tutto il termine del 30 marzo indicato al comma 1

*“I Consigli di Dipartimento, nel rispetto della normativa vigente, delle linee di indirizzo fissate dal Senato Accademico in materia di programmazione didattica e di quelle fissate dal Consiglio di Amministrazione in materia di programmazione finanziaria, sentiti i CCS interessati, adottano ~~entro il 30 marzo di~~ ogni anno una delibera sulla programmazione didattica nella quale sono indicate per ciascuna attività formativa il settore scientifico-disciplinare, i crediti formativi, l'impegno didattico e il periodo di svolgimento dell'insegnamento.”*

Il Senato Accademico approva la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.

#### Comma 4

Il Dipartimento DISTU propone la seguente modifica:

*“**Ferma restando l'applicazione dell'art. 22 che segue, nel caso in cui le procedure regolate dai commi 2 e 3 che precedono non abbia alcun esito i Dipartimenti – acquisito il consenso del docente interessato, e previe intese tra i Direttori dei Dipartimenti, qualora il docente interessato risulti incardinato in Dipartimento diverso da quello responsabile del Corso di laurea, intese da concludersi comunque entro il 31 maggio di ogni anno – provvedono ad assegnare corsi o moduli**.....”*

Questa modifica pare opportuna per superare le incertezze interpretative e applicative che potrebbero derivare dalla circostanza che l'attuale art. 16, c. 4, disciplina congiuntamente due ipotesi distinte, quella dell'affidamento di corsi a personale dell'Ateneo, ma di altro dipartimento, appartenente al medesimo settore disciplinare interessato, e quella dell'affidamento di corsi a

personale, che può appartenere al medesimo dipartimento o ad altro dipartimento dell'Ateneo, chiamato a svolgere corsi in settore affine nell'ambito del medesimo settore concorsuale”.

Il Senato Accademico, acquisito il parere del prof. Vesperini, delibera di non accogliere la proposta di integrazione formulata dal DISTU al fine di non sovraccaricare le procedure già disciplinate nei commi 1 e 2.

Il Rettore sottopone all'approvazione l'articolo 16 con le modifiche anzidette:

**Art. 16 – Programmazione degli insegnamenti**

1. I Consigli di Dipartimento, nel rispetto della normativa vigente, delle linee di indirizzo fissate dal Senato Accademico in materia di programmazione didattica e di quelle fissate dal Consiglio di Amministrazione in materia di programmazione finanziaria, sentiti i CCS interessati, adottano ogni anno una delibera sulla programmazione didattica nella quale sono indicate per ciascuna attività formativa il settore scientifico-disciplinare, i crediti formativi, l'impegno didattico e il periodo di svolgimento dell'insegnamento.
2. I Consigli di Dipartimento, in base alla programmazione didattica, attribuiscono gli incarichi di insegnamento provvedendo in via prioritaria ad assegnare il carico didattico istituzionale ai professori di ruolo, corrispondente ad almeno 12 crediti, compatibilmente comunque con il numero di CFU assegnati agli insegnamenti nel percorso formativo e in modo da garantire il rispetto dei requisiti necessari di docenza fissati dai decreti ministeriali.
3. Ai ricercatori a tempo indeterminato che afferiscono al dipartimento possono essere affidati, previo consenso, a titolo gratuito corsi o moduli curriculari, entro il limite orario fissato dall'articolo 32 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 6, comma 4 della medesima Legge, come modificato dall'articolo 49, comma 1 lettera b) del D.L. 09.02.2012 n. 5 convertito con la Legge 04.04.2012 n. 35.
4. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 22 che segue, nel caso in cui le procedure regolate dai commi 2 e 3 che precedono non abbiano alcun esito, previa intesa tra i Direttori dei Dipartimenti da concludersi comunque entro il 31 maggio di ogni anno, e acquisito il consenso del docente interessato, i Dipartimenti provvedono ad assegnare corsi o moduli curriculari a titolo gratuito al personale docente dell'Ateneo appartenente allo stesso settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento o a settore affine nell'ambito del medesimo settore concorsuale così come previsto dall'articolo 15 della Legge n. 240/2010. Nei limiti delle risorse precedentemente assegnate dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del codice etico, i Dipartimenti possono prevedere che, nel caso in cui non sia stata acquisita la disponibilità dei docenti dell'Ateneo ad assumere a titolo gratuito l'insegnamento, questo stesso possa essere assegnato ai ricercatori di ruolo dell'Ateneo che manifestino la propria disponibilità a tenere il corso medesimo a titolo oneroso.
5. In caso di esito negativo della procedura di cui al comma 4, si procede, previa pubblicazione di apposito bando, ad affidamento a titolo oneroso a professori universitari ovvero alla stipulazione di contratto per attività di insegnamento, secondo le disposizioni dell'articolo 23 della Legge n. 240/2010.
6. Con apposita regolamentazione, l'Ateneo detta le norme dirette a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

Il Senato Accademico approva.

### **Art. 17 – Manifesti didattici e Guide dello studente**

Sull'articolo 17 sono stati espressi i seguenti pareri.

#### Comma 1

Il Dipartimento DISTU propone:

*“Entro il 30 giugno di ogni anno i Dipartimenti **rendono pubbliche le seguenti informazioni...**”*

Questa modifica pare opportuna a seguito dell'attivazione della Piattaforma didattica come strumento principale per la comunicazione delle informazioni tradizionalmente fornite attraverso il Manifesto didattico.

Il Consiglio di Amministrazione propone:

*“Entro il 30 giugno di ogni anno i Dipartimenti **rendono pubbliche le seguenti informazioni: deliberano il Manifesto didattico relativo al successivo anno accademico che indica:..**”*

Il Rettore propone di accogliere i predetti pareri e di rubricare l'articolo “Pubblicità dell'offerta formativa”:

### **Art. 17 – Pubblicità dell'offerta formativa**

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i Dipartimenti rendono pubbliche le seguenti informazioni:
  - a) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
  - b) i piani di studio ufficiali dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti;
  - c) i programmi degli insegnamenti attivati;
  - d) le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
  - e) le modalità di accesso ai corsi di studio per i quali sia stato fissato un numero massimo di iscritti;
  - f) gli eventuali obblighi di frequenza;
  - g) i periodi di inizio e di svolgimento delle attività didattiche, compresi i periodi di interruzione della didattica dedicati agli appelli d'esame;
  - h) le modalità e i termini per la presentazione, da parte degli studenti, dei piani di studio individuali.
  - i) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  - j) quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio;
  - k) per ogni attività, la struttura o la singola persona che ne assume la responsabilità.
2. La Guida dello studente contiene tutte le informazioni utili relative alle strutture didattiche e ai servizi erogati.
3. L'Amministrazione Centrale provvede alla predisposizione della Guida di Ateneo che contiene, oltre alle informazioni principali relative a tutti i corsi di studio attivati nell'Università della Tuscia, tutte le indicazioni di carattere generale sui servizi offerti agli studenti.

Il Senato Accademico approva.

### **Art. 18 – Calendario didattico**

Sull'articolo 18 sono state formulate le seguenti osservazioni.

Il Dipartimento DAFNE si è così espresso:

*“chiarire meglio terminologia/distinzione tra calendario didattico e accademico”*

Al riguardo, il Direttore Generale informa che per calendario accademico si intende il documento dell'Ateneo che indica i periodi di sospensione delle attività per il periodo natalizio e

pasquale o per altre festività/ricorrenze mentre per calendario didattico si intende il documento dei Dipartimenti in cui sono stabiliti l'inizio delle lezioni e l'articolazione dell'anno accademico.

Il Consiglio di Amministrazione ha formulato la seguente proposta:

Dopo il comma 3, aggiungere il comma 4: *“Il calendario didattico indica le sessioni di esame e delle sedute di laurea fissate dal Senato Accademico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, c.9.”*

Il Senato Accademico approva la proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore pone in votazione l'articolo 18 con la predetta modifica:

#### **Art. 18 – Calendario didattico**

1. Il periodo delle lezioni ha inizio il 15 settembre e termina entro il 15 giugno, salvo diversa specifica deliberazione del Senato Accademico. Altre attività di carattere integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dalle strutture didattiche competenti, sentito il Senato Accademico.
2. I Consigli di Dipartimento stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza, che possono articolarsi in semestri, in altre unità temporali oppure in moduli didattici.
3. I Consigli di Dipartimento provvedono al coordinamento del calendario delle lezioni, sentiti i docenti interessati e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Deve essere assicurata un'equilibrata ripartizione delle attività formative tra le diverse unità temporali dell'anno accademico.
4. Il calendario didattico indica le sessioni di esame e delle sedute di laurea fissate dal Senato Accademico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, c.9.

Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 19 – Compiti didattici**

I compiti didattici dei docenti sono regolati da apposita disciplina di Ateneo secondo le normative vigenti.

Sull'articolo 19 è stata registrata la seguente osservazione.

FORUM – Il Prof. Pagnotta rileva:

*“compiti didattici dei docenti, dovrebbe riportare qui i compiti o fare PRECISO riferimento ad altro documento e non un generico “regolati da apposita disciplina di Ateneo”*

Il Rettore non ritiene necessario apportare integrazioni all'articolo ritenendo sufficiente il rinvio alla regolamentazione di Ateneo.

Il Senato Accademico concorda con il Rettore e approva la formulazione dell'articolo 19 nel testo proposto.

#### **Art. 20 – Requisiti di ammissione e verifica iniziale**

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studio sono quelli fissati dalla normativa vigente in materia.
2. E' vietata l'iscrizione a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo.

3. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio definiscono le conoscenze minime richieste per l'accesso (la cui mancanza configura un debito formativo per lo studente) e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Ove necessario, i Dipartimenti organizzano, all'inizio dei corsi, forme di verifica delle conoscenze minime richieste per l'accesso.
4. Nel caso in cui la verifica non sia positiva, i Consigli di Dipartimento indicano specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno del corso di studio.
5. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale stabiliscono specifici criteri di accesso che prevedano il possesso di requisiti curriculari e una preparazione personale adeguata da parte dello studente, verificata con modalità definite nei medesimi Regolamenti. I requisiti curriculari vanno indicati dettagliatamente, in modo che gli studenti, nei limiti del possibile, li acquisiscano nel triennio del corso di laurea.
6. Nella definizione dei requisiti per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale non è ammesso riservare l'accesso a un corso soltanto ai laureati provenienti da una specifica classe di laurea.

Sull'articolo 20 non sono state registrate osservazioni.  
Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 21 – Ammissione a corsi singoli**

Sull'articolo 21 è stata formulata la seguente proposta.

##### Comma 2

Il Dipartimento DISTU propone:

*“L'iscrizione a corsi singoli viene effettuata entro gli stessi termini previsti per le iscrizioni, **salvo diversa determinazione dei Consigli di Dipartimento**, previo versamento di un contributo fissato dal Consiglio di Amministrazione.”*

Il Rettore propone l'approvazione della proposta formulata dal Dipartimento DISTU:

#### **Art. 21 – Ammissione a corsi singoli**

1. Chiunque può essere ammesso a seguire corsi singoli, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale.
2. L'iscrizione a corsi singoli viene effettuata entro gli stessi termini previsti per le iscrizioni, salvo diversa determinazione dei Consigli di Dipartimento, previo versamento di un contributo fissato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Dipartimento può fissare un numero massimo di corsi singoli cui è consentito iscriversi nel corso di un medesimo anno accademico.

Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 22 – Mutuazioni**

1. Il Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati, e al fine anche di ottimizzare le risorse didattiche disponibili, può deliberare che uno o più insegnamenti, oppure moduli di tali insegnamenti, siano mutuati da un insegnamento di analogo contenuto e, di norma, un uguale numero di crediti, di altro Corso di studi del Dipartimento o di altro Dipartimento. Il Dipartimento richiesto della mutazione, sentito il docente interessato, adotta una decisione al riguardo entro i trenta giorni successivi alla richiesta, o nel minor tempo che si

rendesse necessario per un efficace avvio delle attività didattiche. La richiesta di mutuaione viene negata con delibera motivata esclusivamente quando dal suo accoglimento potrebbe derivare un pregiudizio considerevole all'efficace svolgimento delle attività didattiche.

2. Il Dipartimento che richiede la mutuaione concorda con il Dipartimento che la concede le modalità organizzative per l'accesso ai corsi, in modo da agevolare la frequenza.

Sull'articolo 22 è stata registrata la seguente osservazione:

Dipartimento DAFNE “....poco chiaro”

Il Rettore propone di approvare l'articolo nella formulazione proposta.

Il Senato Accademico approva.

### **Art. 23 – Studenti fuori corso, a tempo parziale e ricongiunzione**

1. Sono studenti “fuori corso” coloro che hanno completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, ma non hanno superato tutte le prove di valutazione per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale.
2. I Dipartimenti possono attivare forme di iscrizione di studenti a tempo parziale definendo il numero minimo di crediti da acquisire nel corso dei singoli anni secondo la disciplina dettata da specifico regolamento.
3. Gli studenti che non rinnovano l'iscrizione per più anni accademici possono chiedere l'iscrizione entro i termini previsti per l'anno in corso. La situazione pregressa viene sanata mediante il pagamento di un contributo fisso, nell'importo determinato dal Consiglio d'Amministrazione, per ogni anno di mancata iscrizione.
4. E' competenza dei Consigli di Dipartimento disporre forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'ordinamento e stabilirne l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali, con conseguente annullamento o riduzione.
5. Il Consiglio di Dipartimento, previa valutazione della carriera pregressa, con particolare attenzione alla verifica della non avvenuta obsolescenza dei contenuti degli esami superati, può stabilire l'iscrizione ad un corso di studio, previo pagamento del contributo di cui al comma 3 che precede, dello studente iscritto ad una qualunque università che, per almeno otto anni, non abbia compiuto alcun atto di carriera, o che abbia rinunciato agli studi. Sulla base di quella stessa valutazione, sempre su richiesta dell'interessato, possono riconoscere in forma di crediti gli esami superati nella precedente carriera non conclusa e cancellata.

Sull'articolo 23 non sono state registrate osservazioni.

Il Senato Accademico approva.

### **Art. 24 – Esami e verifiche del profitto**

Sull'articolo 24 sono state registrate le seguenti osservazioni.

#### Comma 6

Il Dipartimento DAFNE propone:

“si propone di eliminare ~~“E' comunque preclusa la possibilità di far sostenere tali prove in itinere nel periodo di svolgimento delle lezioni”~~”

Il Dipartimento DEB propone:

“si propone di aggiungere: *“fatta eccezione per gli studenti fuori corso”*”

Il Dipartimento DISTU propone:

~~“E’ comunque preclusa la possibilità di far sostenere tali prove in itinere nel periodo di svolgimento delle lezioni”~~ Eliminare la presente frase in quanto pare opportuna per rinviare la disciplina della materia ai singoli corsi di studio, che potranno o meno consentire esoneri e verifiche progressive”

FORUM – Il Prof. Pagnotta osserva:

l’emendato “E’ comunque preclusa la possibilità di far sostenere tali prove in itinere nel periodo di svolgimento delle lezioni” di fatto è un nonsenso dal momento che se la prova è in itinere è durante le lezioni. Rimanderei comunque la materia ai singoli CCS”

Il Rettore tiene a sottolineare che i regolamenti didattici di corso di studio, pur nel rispetto dell’autonomia delle strutture dipartimentali, devono sottostare al principio dell’omogeneità dei contenuti per tutti i dipartimenti.

Il prof. Onofri informa che per i corsi di studio del Dipartimento DEB si prevede l’interruzione dell’attività didattica per lo svolgimento dei cosiddetti esoneri a ridosso del fine settimana in modo da non incidere sulla regolare attività degli altri corsi.

Il prof. Varvaro, per venire incontro alle esigenze degli studenti, ritiene che il Dipartimento possa prevedere lo svolgimento di prove in *itinere* su istanza degli studenti stessi.

La studentessa Merlani ritiene necessario salvaguardare la previsione delle prove in *itinere* (esoneri) in quanto comportano un indubbio vantaggio per gli studenti.

La prof.ssa Petrilli rileva che l’ultima frase del comma 6 dispone la non obbligatorietà dello svolgimento delle prove in *itinere*; è comunque contraria a sospensioni della didattica.

Il prof. Mechelli ritiene opportuno rimettere al Dipartimento la decisione sulla previsione o meno delle prove in *itinere*. Pertanto propone di eliminare l’ultima frase del comma 6 in modo da non formalizzare all’interno del Regolamento Didattico la sospensione della didattica relativa all’anno di corso.

Il prof. Vesperini si trova in sintonia con quanto espresso dal prof. Mechelli e propone di rimettere ai singoli Dipartimenti/CCS la scelta della soluzione se consentire o meno lo svolgimento delle prove in *itinere*.

Anche il prof. Platania, il dott. Genovese, la dott.ssa Marinari, la dott.ssa Polidori e la dott.ssa Savino si associano alla proposta del prof. Mechelli.

Il Rettore, in conclusione, rileva che dalla discussione è emersa l’ipotesi di rimettere ai Consigli di Dipartimento la decisione sulla previsione dello svolgimento di prove in *itinere*. Propone, pertanto, l’eliminazione dell’ultima frase del comma 6 (*E’ comunque preclusa la possibilità di far sostenere tali prove in itinere nel periodo di svolgimento delle lezioni*). Alla studentessa Merlani fa notare, tuttavia, che l’eliminazione della frase lascia comunque aperta la possibilità di prevedere i cosiddetti esoneri.

Il Senato Accademico approva la proposta del Rettore.

Comma 8

Il Consiglio di Amministrazione propone:

*“All’inizio dell’esame si provvede con il riconoscimento personale dello studente mediante presentazione del libretto universitario. ~~Lo studente è tenuto a firmare il verbale di esame all’atto del riconoscimento personale, da effettuarsi mediante presentazione del libretto universitario, quale attestazione della partecipazione alla prova.~~*

*Allo studente è riconosciuto il diritto al ritiro, quanto alle prove scritte per tutta la durata delle stesse, e quanto alle prove orali prima della registrazione del giudizio finale. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione (“esame non concluso”, ovvero “esame insufficiente”) sul verbale è utilizzabile a soli fini statistici ma non viene riportata sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.”*

Il prof. Mechelli si dichiara favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ma rileva che in presenza di esami prevedenti prove scritte e prove orali si corre il rischio, ai fini statistici, di perdere traccia di quei studenti che non arrivano alla prova orale non avendo superato la prova scritta.

Il prof. Vesperini suggerisce di prevedere la doppia firma: una da rilasciare all’atto della prova scritta e l’altra al momento della prova orale.

Il prof. Platania fa notare che la verbalizzazione dell’esame viene effettuata solo al termine della prova orale e, pertanto, l’apposizione della firma durante la prova scritta non assume rilevanza.

La prof.ssa Petrilli fa rilevare che lo studente firma il verbale d’esame solo dopo aver accettato il voto, reso noto mediante pubblicazione sul sito. Pertanto, lo studente che non supera l’esame non ha alcun interesse a tornare dal docente per apporre un adempimento burocratico (apposizione della propria firma).

Il prof. Onofri, ai soli fini statistici, ritiene che il docente potrebbe registrare anche coloro che non hanno superato la prova scritta.

In conclusione, il Rettore, tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione, propone di approvare il comma 8 nella seguente formulazione:

*“All’inizio dell’esame si provvede al riconoscimento personale, mediante presentazione del libretto universitario. Allo studente è riconosciuto il diritto al ritiro, quanto alle prove scritte per tutta la durata delle stesse, e quanto alle prove orali prima della registrazione del giudizio finale. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione (“esame non concluso”, ovvero “esame insufficiente”) sul verbale è utilizzabile a soli fini statistici ma non viene riportata sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.”*

Il Senato Accademico approva la proposta del Rettore.

Comma 9

Il Consiglio di Amministrazione propone:

***“I Dipartimenti devono prevedere almeno tre appelli nella sessione invernale ed estiva, almeno due appelli nella sessione autunnale. I Dipartimenti devono prevedere almeno quattro sessioni di laurea”.***

La studentessa Merlani informa che la Consulta degli Studenti, nella seduta del 6.2.2014, viste le problematiche e le discrepanze riguardo al numero di appelli d'esame, ha proposto di fissare uno stesso numero minimo di appelli uguale per tutti i Dipartimenti così suddivisi:

n. 3 appelli nella sessione gennaio/febbraio

n. 3 appelli nella sessione giugno/luglio

n. 2 appelli nella sessione settembre/ottobre

almeno un appello nella sessione straordinaria di aprile per gli studenti fuori corso (fondamentale per gli studenti f.c. che intendono laurearsi nella sessione di laurea di maggio).

Analogamente, gli studenti, attraverso i rappresentanti, si sono lamentati per l'esiguo numero di sessioni di laurea che non permette di laurearsi in corso con conseguente necessità di affrontare ulteriori spese per il pagamento della seconda rata delle tasse/contributi universitari. Per questo motivo la Consulta ha suggerito di proporre almeno 5 sessioni di laurea per ogni Dipartimento, esattamente nei mesi di:

febbraio

aprile/maggio

luglio

settembre/ottobre

novembre/dicembre

La sessione di laurea di maggio assume molta rilevanza in quanto permette agli studenti che intendono laurearsi in questa sessione di abbattere del 40% l'importo previsto per la seconda rata di tasse e contributi, come da delibera del CdA del 17.12.2013, assunta su proposta della Consulta.

La Consulta propone l'adozione di norme all'interno del Regolamento Didattico che disciplinino uniformemente la materia degli appelli d'esame e delle sessioni di laurea.

Il prof. Varvaro ritiene opportuno soddisfare, per quanto possibile, le istanze della Consulta degli studenti.

La prof.ssa Caruso fa rilevare che tra un appello e l'altro deve intercorrere un periodo di almeno 10 giorni; considerato che le lezioni terminano intorno al 18 gennaio non sembra possibile prevedere 3 appelli nel periodo gennaio/febbraio.

La studentessa Merlani, in merito, ritiene che gli studenti possono dedicarsi allo studio durante tutto l'anno (e non solo nel periodo intercorrente tra un esame e l'altro); sarebbe molto utile disporre di finestre per sostenere tre esami nel periodo gennaio/febbraio.

Il dott. Genovese esprime il proprio assenso alla proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il prof. Onofri fa rilevare la difficoltà di prevedere 3 appelli in dipendenza di un alto numero di studenti iscritti a sostenere esami.

Anche la prof.ssa Ciampi manifesta perplessità per l'appello di gennaio considerato che le lezioni hanno termine intorno alla metà del mese.

La dott.ssa Marinari, pur manifestando disponibilità nei riguardi delle richieste degli studenti, ritiene improbabile che a distanza ravvicinata si possa sostenere nuovamente un esame che non è stato superato nell'appello immediatamente precedente.

Il Rettore ritiene necessario dare agli studenti la possibilità di avere più finestre per svolgere gli esami, tenuto anche conto dell'incidenza del numero di CFU conseguiti ai fini della valutazione della *performance* della didattica. La richiesta degli studenti di disporre di 8 appelli è quindi sostenibile nell'interesse dell'Ateneo.

Il prof. Platania, rilevato anche che i CFU considerati sono quelli acquisiti nel primo semestre, dichiara di approvare la proposta del Rettore.

Il prof. Scarascia Mugnozza fa presente che i corsi di base registrano un elevato numero di studenti che si prenotano per sostenere esami e, pertanto, appare difficoltoso rispettare un calendario con otto appelli.

Il dott. Genovese, al riguardo, fa notare che la platea di studenti va spalmata sul numero di appelli.

Il Rettore, in conclusione, propone di approvare la modifica suggerita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Senato Accademico approva.

#### Comma 10

Il Dipartimento DAFNE propone:

“si propone di eliminare ~~“Le date degli esami possono essere variate solo, sulla base della richiesta motivata del titolare del corso, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento”~~ o comunque di sostituire il Direttore del Dipartimento con il Presidente del ~~CdS~~. Si propone inoltre di aggiungere **“Di norma”** prima di *“non è consentito anticipare esami”*;

*FORUM* – Il Prof. Pagnotta rileva:

“l'autorizzazione del Direttore al cambio di date degli esami in che forma deve avvenire? Considerando che ciascuno di noi pubblica le proprie date d'esame sul sito. Alla dicitura “Non è consentito anticipare le date degli appelli”, la cambierei in “Non è consentito anticipare le date degli appelli per più di 4 giorni se non si dà un preavviso di almeno 20 giorni pubblicando i cambiamenti sull'apposito sito”.

Il prof. Vesperini ricorda che il Direttore di Dipartimento, in quanto responsabile dell'offerta formativa nella sua interezza, cura che non ci siano sovrapposizioni di esami: il Direttore, quindi, ha l'obbligo di intervenire affinché richieste di spostamento di date non creino disservizi. A suo avviso, lo spostamento di una data d'esame già fissata può avvenire solo in casi eccezionali e comunque autorizzata dal Direttore.

Il prof. Platania segnala il caso degli studenti lavoratori che organizzano i propri impegni lavorativi in funzione delle date fissate per lo svolgimento di esami. Ritiene, comunque, che le modifiche al calendario d'esame possono aver luogo solo come spostamento in avanti.

In conclusione, il Rettore propone di non modificare il testo del comma 10.  
Il Senato Accademico approva.

Il Rettore sottopone all'approvazione l'articolo 24 con le modifiche sopra riportate:

**Art. 24 – Esami e verifiche del profitto**

1. I regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite.
2. Tali verifiche, sempre individuali, devono svolgersi in forme che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
3. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti del Corso di studio, le verifiche possono dare luogo a esami di profitto, la cui votazione è espressa in trentesimi, con eventuale lode, o a un semplice giudizio di idoneità.
4. Il voto minimo per il superamento dell'esame di profitto è di 18 trentesimi. La commissione può, all'unanimità, concedere la lode.
5. Le prove possono essere orali, scritte, o pratiche, oppure consistere in più di una di tali modalità, in relazione a quanto previsto dal Regolamento del Corso di studio.
6. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente basate su test di valutazione o comunque su prove successive, anche scritte, da concludersi comunque con una verifica finale. L'eventuale esito negativo di tali prove *in itinere* non preclude l'ammissione alla prova finale.
7. Sia nel caso di prove uniche sia in quello di prove successive, devono essere garantite l'effettiva pubblicità delle stesse, se orali, e la possibilità di verifica dei propri elaborati da parte dello studente, se scritte.
8. All'inizio dell'esame si provvede al riconoscimento personale, mediante presentazione del libretto universitario. Allo studente è riconosciuto il diritto al ritiro, quanto alle prove scritte per tutta la durata delle stesse, e quanto alle prove orali prima della registrazione del giudizio finale. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione ("esame non concluso", ovvero "esame insufficiente") sul verbale è utilizzabile a soli fini statistici ma non viene riportata sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.
9. I Dipartimenti devono prevedere almeno tre appelli nella sessione invernale ed estiva, almeno due appelli nella sessione autunnale. I Dipartimenti devono prevedere almeno quattro sessioni di laurea.
10. I regolamenti didattici dei Corsi di studio possono indicare limiti temporali minimi prima dei quali lo studente non può ripetere l'esame non superato.
11. L'intervallo minimo tra due appelli della stessa sessione non può essere comunque inferiore a dieci giorni. Il calendario degli esami deve essere reso pubblico, mediante affissioni e in via telematica, almeno tre mesi prima della data di inizio di ogni sessione. Le date degli esami possono essere variate solo, sulla base della richiesta motivata del titolare del corso, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento. Non è consentito anticipare le date degli appelli.

12. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami relativi al corso di studio, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 25 – Commissioni esaminatrici**

Sull'articolo 25 sono state registrate le seguenti osservazioni

##### Comma 1

Il Dipartimento DISTU ha proposto le seguenti modifiche:

*“Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta dei titolari degli insegnamenti e sono composte da almeno due **membri**, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione. **Il secondo è un altro docente o cultore della materia riconosciuto tale dal Consiglio di Facoltà in base a criteri predeterminati, su proposta del titolare del corso**”*

Il Dipartimento DEIM ha proposto le seguenti modifiche:

*“Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta dei titolari degli insegnamenti e sono composte da almeno due ~~docenti~~ **componenti**, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione.....”*

Si ritiene che sia possibile completare la commissione con un cultore della materia. Vincolare la composizione della commissione alla presenza obbligatoria di un secondo docente renderebbe oneroso e complesso il meccanismo di formazione delle commissioni, soprattutto per gli insegnamenti nei quali il docente titolare è un supplente o un contrattista.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto le seguenti modifiche:

*“Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta dei titolari degli insegnamenti e sono composte da almeno due **membri**, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione. **Possono far parte delle commissioni eventuali cultori della materia nominati dal Consiglio di Dipartimento in base a criteri predeterminati, su proposta del titolare del corso**”.*

Su proposta del Rettore, il Senato Accademico accoglie la modifica proposta dal Consiglio di Amministrazione.

##### Comma 3

Il Dipartimento DISTU ha espresso il seguente parere:

“non risultano del tutto chiare le modalità attraverso le quali lo studente possa prestare adesione al verbale elettronico in base all'art. 25, c. 3, e che l'attuale verbale elettronico non consente la registrazione del ritiro dalla prova d'esame o della rinuncia al voto, previsti dall'art. 4, c. 8. Il Consiglio di Dipartimento, peraltro, osserva come sia necessario garantire che il candidato sia posto in grado di confermare il contenuto del verbale qualora l'Ateneo decida di procedere alla sola verbalizzazione *on line*.

Il Consiglio di Amministrazione ha formulato la seguente proposta:

*“Al termine di ogni esame è redatto il verbale elettronico. **Lo studente prende visione del verbale cartaceo e lo sottoscrive. ~~Lo studente deve prenderne visione e prestare ad esso adesione.~~ Il Presidente della Commissione deve provvedere all’invio del verbale alla Segreteria studenti al termine dell’appello”.***

Su proposta del Rettore, il Senato Accademico accoglie la modifica proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore sottopone all’approvazione l’art. 25 con le modifiche anzidette:

#### **Art. 25 – Commissioni esaminatrici**

1. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta dei titolari degli insegnamenti e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione. Possono far parte delle commissioni eventuali cultori della materia nominati dal Consiglio di Dipartimento in base a criteri predeterminati, su proposta del titolare del corso.
2. Possono essere formate sottocommissioni, ognuna composta di almeno due membri. Il titolare del corso di insegnamento rimane il Presidente dell’intera Commissione e mantiene la responsabilità della conduzione degli esami. Nel caso di prove di esame integrate relative a più insegnamenti, la Commissione esaminatrice deve comprendere il titolare di ciascun insegnamento. In tal caso il Presidente della Commissione è designato dal Direttore del Dipartimento.
3. Al termine di ogni esame è redatto il verbale elettronico. Lo studente prende visione del verbale cartaceo e lo sottoscrive. Il Presidente della Commissione deve provvedere all’invio del verbale alla Segreteria studenti al termine dell’appello.

Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 26 – Prove finali e conferimento dei titoli accademici**

Sull’art. 26 si sono registrate le seguenti proposte:

##### Comma 2

Il Dipartimento DISTU ha proposto la seguente modifica:

*“**Le prove finali sono pubbliche**”* Questa modifica pare opportuna per consentire la previsione di prove finali che non implicano una esposizione dinanzi ad una commissione, senza con ciò pregiudicare l’esigenza di pubblicità di tali prove finali.

Il Senato Accademico, su proposta del Rettore, approva la proposta del Dipartimento DISTU.

##### Comma 6

Il Consiglio di Amministrazione ha formulato la seguente proposta:

*Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori e Ricercatori di un Dipartimento diverso da quello cui sono iscritti i candidati e di altre Università italiane e straniere i cui titoli siano riconosciuti in Italia. **Il docente relatore di tesi deve far parte della Commissione giudicatrice**”.*

Il Senato Accademico, su proposta del Rettore, approva la proposta del Consiglio di Amministrazione con la seguente integrazione:

*“Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori e Ricercatori di un Dipartimento diverso da quello in cui è incardinato il corso a cui sono iscritti i candidati e di altre Università italiane e straniere i cui titoli siano riconosciuti in Italia. **Il docente relatore di tesi deve far parte della Commissione giudicatrice**”.*

#### Comma 7

Il Consiglio di Amministrazione ha formulato la proposta di eliminare il comma 7.

~~*”Nei Corsi di studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti dei diversi Dipartimenti interessati”*~~

Il Dipartimento DEIM ha formulato la seguente proposta:

*“Nei Corsi di studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice della prova finale ~~dovrà~~ **potrà** essere costituita da docenti dei diversi Dipartimenti interessati.”*

Si ritiene di limitare l'obbligo della presenza di docenti dei dipartimenti interessati, altrimenti ci sarebbe il rischio di non riuscire a formare le commissioni di laurea, dato che nei corsi interdipartimentali alcuni dipartimenti partecipano con un solo docente.

Il Rettore, alla luce delle modifiche già introdotte in altri articoli del Regolamento, ritiene superate le proposte anzidette.

Il Senato Accademico concorda.

Il Rettore sottopone all'approvazione l'articolo 26 con le modifiche di cui sopra:

#### **Art. 26 – Prove finali e conferimento dei titoli accademici**

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. Nella parte II del presente regolamento sono indicati i casi in cui la prova finale è sostenuta, in parte o in tutto, in lingua straniera. I regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano:
  - a) le modalità della prova, che, per i corsi di laurea magistrale, deve essere comunque comprensiva di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione;
  - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
2. Le prove finali sono pubbliche.
3. Per il conseguimento della Laurea i Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella predisposizione e eventuale discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso.
4. Il conseguimento della Laurea magistrale richiede l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno cinque membri, scelti tra professori di prima e di seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo

determinato, professori a contratto. Almeno tre membri della Commissione devono essere docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato o determinato. Il Direttore nomina il Presidente della Commissione tra i professori di ruolo del Dipartimento.

6. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori e Ricercatori di un Dipartimento diverso da quello in cui è incardinato il corso a cui sono iscritti i candidati e di altre Università italiane e straniere i cui titoli siano riconosciuti in Italia. Il docente relatore di tesi deve far parte della Commissione giudicatrice.
7. Nei Corsi di studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti dei diversi Dipartimenti interessati.
8. Il punteggio minimo necessario per superare la prova finale è di 66/110 punti. Qualora il voto finale sia 110/110, può, all'unanimità, essere concessa la lode. Per la laurea magistrale può inoltre essere comunicato, all'unanimità, il riconoscimento onorifico della "dignità di stampa".
9. L'Università della Tuscia rilascia i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.

Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 27 – Certificazioni**

La dott.ssa Polidori suggerisce di denominare l'ufficio di segreteria studenti come "Segreteria Studenti" eliminando la locuzione "Unica".

Il Senato Accademico, su proposta del Rettore, approva la richiesta della dott.ssa Polidori.

Il Rettore sottopone all'approvazione l'articolo 27 con le modifiche di cui sopra:

#### **Art. 27 – Certificazioni**

1. Le certificazioni da produrre a soggetti privati sono rilasciate in formato digitale attraverso il Portale dello Studente. La Segreteria Studenti rilascia agli studenti gli altri documenti, copie o attestazioni relativi alla carriera nel rispetto della normativa vigente in materia di certificazioni.
2. La Segreteria Studenti rilascia, come supplemento al diploma del titolo di studio conseguito, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli corrispondenti a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per ottenere il titolo.
3. Previa delibera del Consiglio di Dipartimento, nella certificazione della carriera scolastica dello studente viene fatta menzione delle attività formative compiute all'estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo, indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.

Il Senato Accademico approva.

#### **Art. 28 – Norme transitorie e finali**

1. Nelle more dell'entrata in vigore del sistema di accreditamento dei corsi di studio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della Legge 30.12.2010, n. 240, si applicano le disposizioni vigenti in materia di attivazione dei corsi di studio disciplinate dal D.M. n. 270/2004.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio assicurano la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea magistrale di nuova istituzione disciplinati dalle norme dal presente Regolamento didattico, che vengono considerati

direttamente sostitutivi dei Corsi di studio preesistenti cui sono iscritti. Ai fini di tale opzione i Consigli di Dipartimento determinano i crediti degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e valutano in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni relative alla didattica e alla carriera degli studenti con esso in contrasto. Sono abrogati, in particolare, il regolamento didattico di Ateneo, adottato con D.R. n. 823/12 e l'articolo 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio, adottato con D.R. n. 664/11.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla revisione della restante normativa di Ateneo in materia di didattica per uniformarne le disposizioni alle norme del regolamento medesimo e in conformità a principi di semplificazione e razionalizzazione.
5. Le modifiche del presente regolamento sono approvate con le stesse procedure previste per la sua adozione, anche su proposta di uno o più Consigli di Dipartimento e sono emanate con decreto rettorale.

Sull'articolo 28 non sono state registrate osservazioni.

Il Senato Accademico approva.

Esaurita la discussione sui singoli articoli, il Rettore invita il Senato Accademico a deliberare la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo nella sua interezza.

Il Senato Accademico,

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, “*Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica*”;

**VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*” in particolare l’art 11;

**VISTO** il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 “*Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei*”;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

**VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”;

**VISTO** il D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 “*Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;

**VISTO** il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 “*Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*”;

**VISTO** il D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059 “*Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47*”;

**VISTO** lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia, emanato con Decreto Rettorale n. 480/12 del 08.06.2012, ed in particolare gli articoli 12, comma 3, lettera a), 21 comma 4 e 42;

**VISTO** il “Regolamento Didattico di Ateneo” emanato con Decreto Rettorale n. 823/12 del 16.10.2012;

**RILEVATO** che occorre adeguare le disposizioni contenute nel Regolamento vigente alle previsioni del nuovo Statuto di Ateneo adottato in conformità alla Legge n. 240/2010 ed alle altre disposizioni normative statali intervenute;

**VISTO** il testo inviato al Rettore dal Delegato per i Regolamenti, contenente la proposta di adeguamento del Regolamento predetto allo Statuto;

**VISTA** la conseguente proposta di “Regolamento Didattico di Ateneo” formulata dal Rettore ed inviata con nota prot. n. 573 del 14.12.2012 ai Dipartimenti, al fine di richiedere il parere previsto dall’art. 21, comma 1, dello Statuto di Ateneo;

**VISTE** le delibere dei Consigli di Dipartimento (DISTU n. 31 del 21.01.2013, DISUCOM del 24.01.2013, DISBEC n. 27 del 23.01.2013, DEB n. 19 del 24.1.2013, DIBAF n. 18 del 16.01.2013; DEIM n. 36 del 25.01.2013 e DAFNE n. 18 del 01.02.2013) con le quali, a norma dell’art. 21, comma 1, dello Statuto di Ateneo, sono stati espressi i pareri sulla proposta di adeguamento/modifica del testo del “Regolamento Didattico di Ateneo”;

**VISTO** il parere espresso dalla Consulta degli studenti nella seduta del 17 giugno 2013;

**TENUTO CONTO** che la predetta proposta del Rettore è stata altresì pubblicata sul *Forum* di Ateneo;

**PRESO ATTO** delle osservazioni pervenute attraverso il *Forum* di Ateneo;

**TENUTO CONTO** che l'art. 8 del testo del Regolamento è stato modificato alla luce delle disposizioni di cui al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 “ *Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*”;

**TENUTO CONTO** che la predetta proposta, modificata limitatamente all'art. 8, è stata altresì pubblicata sul *Forum* di Ateneo;

**PRESO ATTO** delle modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio u.s.

Delibera di approvare il “Regolamento Didattico di Ateneo” secondo il testo allegato (**Allegato n. 2/1-37**).

Letto e approvato.

### **3.B. REGOLAMENTO SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO**

Il presente argomento è ritirato.

### **3.C. REGOLAMENTO DIPARTIMENTO DEB**

Il Direttore Generale illustra l'argomento come da relazione che segue predisposta dall'Ufficio Organi Collegiali:

#### **“Riferimenti normativi**

- Statuto di Ateneo:
  - art. 11 – Senato Accademico (c. 2, lett. c)
  - art. 22 – Regolamenti delle strutture
  - art. 24 – Dipartimenti
  - art. 25 – Organi di Dipartimento
  - art. 26 - Commissione paritetica docenti-studenti
  - art. 27 – Consigli dei corsi di studio
- Regolamento Generale di Ateneo – Art. 16 (*Dipartimenti*)
- Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, ed in particolare l'art. 2 (Organi e articolazione interna delle università).

#### **Regolamento Dipartimento DEB**

Con delibera del 19.09.2013, agli atti con prot. n. 150/14 del 27.01.2014, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) ha deliberato il testo del Regolamento del Dipartimento da sottoporre agli organi di governo. Il Regolamento tiene conto delle disposizioni statutarie e risulta conforme alle altre disposizioni normative di Ateneo ad eccezione della previsione della funzione di Vice-Direttore da parte di un “*professore di ruolo*” (art. 4, c.2) anziché di un “*professore di ruolo di I fascia*” come disposto dall'art. 16, c.11 del Regolamento Generale di Ateneo.

A tale riguardo si ricorda che lo Statuto così disciplina la procedura di approvazione dei

regolamenti delle strutture (art. 22, cc. 2 e 3):

2. *I Regolamenti di cui al comma 1 sono approvati dal Senato Accademico. In caso di rilievi da parte del Senato, il Rettore, con atto motivato, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento.*

3. *Il Regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza dei due terzi dei componenti, deve essere emanato entro venti giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della copertura finanziaria.*

### **Considerazioni**

– Considerato che la funzione di Direttore di Dipartimento è demandata ad un professore di ruolo di prima fascia (art. 25, c.6 Statuto),

– Viste le funzioni in capo al Direttore del Dipartimento (art. 16, c. 11 del RGA):

*“Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ove costituita, e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati. Inoltre, con la collaborazione della Giunta ove costituita:*

*a) promuove le attività del Dipartimento;*

*b) vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;*

*c) tiene i rapporti con gli organi accademici;*

*d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.”*

- Considerato che il *“Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza”* (art. 16, c.11 RGA),

si ritiene che sussistano le condizioni per formulare la richiesta al Dipartimento di riesame del Regolamento limitatamente all’art. 4, comma 2: **“Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di I fascia di ruolo del Dipartimento”** in quanto la disposizione adottata contrasta con le norme di legge e dello Statuto.

Tutto ciò premesso, si sottopone al Senato Accademico il Regolamento del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche per la deliberazione prevista dall’art. 22 dello Statuto di Ateneo.

La deliberazione del Senato Accademico sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione del 13.2.2014 per il parere di cui all’art. 11, c. 2 lett. c) dello Statuto.”

Il prof. Onofri illustra la proposta di Regolamento del DEB, approvata all’unanimità dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19.9.2013, soffermandosi in particolare sulla disposizione introdotta all’art. 4, c. 2 nella parte in cui prevede che il Consiglio di Dipartimento riunito in composizione ristretta, in assenza del Direttore, sia presieduto dal decano dei professori ordinari anziché dal vice-direttore se professore associato.

Il prof. Varvaro, pur comprendendo le motivazioni che hanno indotto il Consiglio del DEB a formulare la proposta in esame intesa a valorizzare la figura degli associati, ritiene che il regolamento del dipartimento debba osservare le norme dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.

Il prof. Platania concorda con l’intervento del prof. Varvaro.

Il dott. Genovese rileva che, anche se non espressamente previsto dallo Statuto (art. 25), il vice-direttore deve possedere gli stessi requisiti richiesti per l'assunzione della funzione di Direttore. L'art. 16, c. 11 del Regolamento Generale di Ateneo non fa altro che precisare i requisiti richiesti per la funzione di vice-direttore richiamandosi ai principi enunciati nello Statuto.

Il Rettore evidenzia la necessità di adottare procedure volte ad assicurare il pieno rispetto delle norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; ciò anche per non aprire la strada ad altre richieste di deroghe da parte dei dipartimenti. Il Rettore aggiunge che la funzione del Direttore, e per effetto, del vice-direttore del dipartimento compete al professore di ruolo di prima fascia. La disposizione proposta dal Dipartimento DEB contrasta con le norme di Statuto e di Regolamento ed, inoltre, lede le prerogative in capo al professore di prima fascia. Al riguardo richiama anche quanto dispone l'art. 22, c. 1 dello Statuto: *“I regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture individuate nel titolo successivo sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità con lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo”*. Per tale motivo propone al Senato Accademico di deliberare la richiesta di riesame del Regolamento da parte del Consiglio di Dipartimento del DEB ai sensi dell'art. 22, c. 2 dello Statuto.

Il prof. Onofri, pur rilevando la correttezza della proposta del Rettore, sostiene quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento in merito all'assunzione della funzione di vice-direttore da parte di un professore di ruolo seppure con le restrizioni indicate nel c. 2 dell'art. 4 del Regolamento proposto. Si riserva di sottoporre la questione al Consiglio di Dipartimento esprimendo, tuttavia, il proprio voto contrario.

Il Senato Accademico,

**VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'art. 6 *“Autonomia delle università”* e l'art. 16 *“Università”*;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, ed in particolare l'art. 2 (*Organi e articolazione interna delle università*);

**VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli artt. 11 (*Senato Accademico*), 22 (*Regolamenti delle strutture*), 24 (*Dipartimenti*), 25 (*Organi di Dipartimento*), 26 (*Commissione paritetica docenti-studenti*) e 27 (*Consigli dei Corso di studio*);

**VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 216/13 del 5 marzo 2013, ed in particolare l'art. 16 (*Dipartimenti*);

**VISTO** il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con decreto rettorale n. 875/13 del 3.10.2013;

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 812/01 del 23 luglio 2001 ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell'art. 11 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, successivamente modificato con decreto rettorale n. 512/08 del 26 maggio 2008 ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e con decreto rettorale n. 823/12 del 16 ottobre 2012;

VISTA la delibera del 19.09.2013, agli atti con prot. n. 150/14 del 27.01.2014, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) ha deliberato all'unanimità il testo del Regolamento del Dipartimento da sottoporre agli organi di governo;

PRESO ATTO che il Regolamento adottato dal Dipartimento DEB tiene conto delle disposizioni statutarie e risulta conforme alle altre disposizioni normative di Ateneo ad accezione della previsione della funzione di Vice-Direttore da parte di un "professore di ruolo" (art. 4, c.2) anziché di un "professore di ruolo di I fascia" come disposto dall'art. 16, c.11 del Regolamento Generale di Ateneo;

**VISTO** l'art. 16, c. 11 del Regolamento Generale di Ateneo:

*"Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ove costituita, e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Inoltre, con la collaborazione della Giunta ove costituita:*

- a) promuove le attività del Dipartimento;*
- b) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;*
- c) tiene i rapporti con gli organi accademici;*
- d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.*

*Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di I fascia di ruolo del Dipartimento. Il Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.*

**PRESO ATTO** che la titolarità della funzione di Direttore di Dipartimento spetta a un professore di ruolo di prima fascia (art. 25, c.6 Statuto)

**VISTE** le funzioni in capo al Direttore del Dipartimento come sopra riportate (art. 16, c. 11 del RGA);

**CONSIDERATO** che il Vice-Direttore svolge tutte le funzioni in capo al Direttore nei casi di sua assenza o impedimento (*Il Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza – art. 16, c.11 RGA*);

**VISTI** i commi 1, 2 e 3 dell'art. 22 dello Statuto:

- 1. I Regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture individuate nel titolo successivo sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità con lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.*
- 2. I Regolamenti di cui al comma 1 sono approvati dal Senato Accademico. In caso di rilievi da parte del Senato, il Rettore, con atto motivato, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento.*
- 3. Il Regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza dei due terzi dei componenti, deve essere emanato entro venti giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della copertura finanziaria.*

ai sensi dell'art. 22, c. 2 dello Statuto *"I Regolamenti di cui al comma 1 sono approvati dal Senato Accademico. In caso di rilievi da parte del Senato, il Rettore, con atto motivato, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento"*, formula il seguente rilievo:

l'art. 4, c. 2 del Regolamento proposto nella parte in cui prevede che il Vice-Direttore è *"un professore di ruolo"* contrasta con l'art. 22, c.1 dello Statuto: *"I Regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture individuate nel titolo successivo sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità con lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo"*,

nonché con l'art. 16, c.11 del Regolamento Generale di Ateneo nella parte in cui si prevede che *“Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di I fascia di ruolo del Dipartimento.*

La presente deliberazione sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione del 13.2.2014 per il parere di cui all'art. 11, c. 2 lett. c) dello Statuto.

### **3.D. REGOLAMENTO DIPARTIMENTO DISBEC.**

Il Direttore Generale illustra l'argomento come da relazione che segue predisposta dall'Ufficio Organi Collegiali:

#### **“Riferimenti normativi**

- Statuto di Ateneo:
  - art. 11 – Senato Accademico (c. 2, lett. c)
  - art. 22 – Regolamenti delle strutture
  - art. 24 – Dipartimenti
  - art. 25 – Organi di Dipartimento
  - art. 26 - Commissione paritetica docenti-studenti
  - art. 27 – Consigli dei corsi di studio
- Regolamento Generale di Ateneo – Art. 16 (*Dipartimenti*)
- Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, ed in particolare l'art. 2 (Organi e articolazione interna delle università).

#### **Regolamento Dipartimento DISBEC**

Con nota del 4.2.2014 il Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali (DISBEC) ha trasmesso il testo del Regolamento del Dipartimento approvato dal Consiglio con delibera del 9.09.2013. Il Regolamento tiene conto delle disposizioni statutarie e risulta conforme alle altre disposizioni normative di Ateneo

Si sottopone al Senato Accademico il Regolamento del Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali per la deliberazione prevista dall'art. 22 dello Statuto di Ateneo.

La deliberazione del Senato Accademico sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione del 13.2.2014 per il parere di cui all'art. 11, c. 2 lett. c) dello Statuto.”

Il Senato Accademico,

**VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'art. 6 *“Autonomia delle università”* e l'art. 16 *“Università”*;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, ed in particolare l'art. 2 (Organi e articolazione interna delle università);

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli artt. 11 (*Senato Accademico*), 22 (*Regolamenti delle strutture*), 24 (*Dipartimenti*), 25 (*Organi di Dipartimento*), 26 (Commissione paritetica docenti-studenti) e 27 (*Consigli dei Corso di studio*);

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 216/13 del 5 marzo 2013, ed in particolare l'art. 16 (*Dipartimenti*);

VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con decreto rettorale n. 875/13 del 3.10.2013;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 812/01 del 23 luglio 2001 ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell'art. 11 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, successivamente modificato con decreto rettorale n. 512/08 del 26 maggio 2008 ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e con decreto rettorale n. 823/12 del 16 ottobre 2012;

**VISTA** la delibera del 9.09.2013 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali (DISBEC) ha approvato all'unanimità il testo del Regolamento del Dipartimento da sottoporre agli organi di governo;

**PRESO ATTO** che il Regolamento adottato dal Dipartimento DISBEC tiene conto delle disposizioni statutarie e risulta conforme alle altre disposizioni normative di Ateneo

delibera:

1. di approvare il Regolamento del Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali (DISBEC) nel testo adottato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9.9.2013 (**Allegato n. 3/1-6**).
2. La presente deliberazione sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione del 13.2.2014 per il parere di cui all'art. 11, c. 2 – lett. c) dello Statuto.
3. All'emanazione del Regolamento del Dipartimento si darà luogo con decreto rettorale.

#### **4. D.M. 15.10.2013, N. 827 DEL “DEFINIZIONE DELLE LINEE GENERALI DI INDIRIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITÀ, PER IL TRIENNIO 2013-2015” – PROGRAMMA TRIENNALE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA**

Il Rettore informa che la proposta di programma triennale 2013-2015 di questo Ateneo è stata predisposta per rispettare la scadenza del 25.2.2014 fissata dal D.M. 827/13. Tuttavia, appare plausibile uno slittamento del termine del 25 febbraio considerati i tempi ristretti (il D.M. è stato pubblicato sulla G.U. in data 10 gennaio 2014) a disposizione degli Atenei nonché l'aleatorietà degli indicatori di monitoraggio e valutazione, trasmessi dal MIUR alla CRUI per l'acquisizione del parere. Passa quindi ad illustrare l'argomento come da sua relazione:

##### **1. Quadro normativo di riferimento**

Con **D.M. 15 ottobre 2013, n. 827**, in base a quanto previsto dall'art. 1 *ter*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, sono state definite le *“Linee di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2013/2015”*.

Le linee generali d'indirizzo sono finalizzate ad incentivare la programmazione autonoma delle università, anche in raccordo con gli Enti Pubblici di Ricerca nei diversi territori, e la capacità di conseguimento e consolidamento dei relativi risultati attraverso la qualità dei servizi offerti dal sistema universitario e l'efficienza nella gestione degli stessi.

In relazione a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, che prevede che *“i programmi delle Università di cui al comma 1, ... sono valutati dal MIUR e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane...”*, ogni Università potrà concorrere al termine del triennio di programmazione 2013 - 2015 al consolidamento, a valere sul Fondo di finanziamento ordinario o del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, delle assegnazioni ottenute ai sensi del citato decreto.

La programmazione del sistema universitario nazionale è finalizzata al raggiungimento dei seguenti **obiettivi: promozione della qualità del sistema universitario e dimensionamento sostenibile del sistema universitario.**

La *“Promozione della qualità del sistema universitario”* è realizzata dalle università attraverso una o più delle seguenti azioni: attività atte a migliorare i servizi per gli studenti, promozione dell'integrazione territoriale anche al fine di potenziare la dimensione internazionale della ricerca e della formazione ed incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del personale accademico.

Il *“Dimensionamento sostenibile del sistema universitario”* si concretizza attraverso la realizzazione di fusioni tra due o più università, il compimento di modelli federativi di università su base regionale o macroregionale ed il riassetto dell'offerta formativa.

##### **2. Procedura di presentazione da parte delle Università del programma triennale**

Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la programmazione triennale, le Università possono concorrere per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero

**entro il 25 febbraio 2014**, secondo modalità telematiche definite con decreto direttoriale, il proprio programma triennale coerente con le linee generali di indirizzo e gli obiettivi.

Nell'ambito del rispettivo programma ogni Università è tenuta ad indicare l'azione o l'insieme di azioni per cui intende partecipare relativamente al triennio di programmazione.

I programmi presentati saranno valutati dal Ministero eventualmente avvalendosi di una Commissione di esperti nominata con decreto del Ministro che, tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 del decreto ed entro il limite delle risorse disponibili, li ammette o meno ad essere finanziati in relazione ai seguenti **criteri**: coerenza rispetto agli obiettivi della programmazione, chiarezza degli obiettivi e coerenza delle azioni pianificate con gli stessi, grado di fattibilità del programma, adeguatezza economica, eventuale cofinanziamento diretto aggiuntivo a carico dell'ateneo o di altri soggetti terzi, senza considerare in tale importo la valorizzazione di costi figurativi, grado di attitudine del programma a determinare un effettivo miglioramento e ad apportare un reale valore aggiunto rispetto allo stato dell'arte ed infine un grado di adeguatezza del programma con i risultati ottenuti nella VQR 2004 – 2010.

I programmi valutati positivamente ed ammessi a finanziamento determinano:

- a) Per **l'anno 2013** l'assegnazione integrale della quota destinata a ciascun ateneo.
- b) Per gli **anni 2014 e 2015**: l'assegnazione di un importo pari al 50% della rispettiva quota di competenza o l'assegnazione integrale o parziale del restante 50% a seguito di monitoraggio e verifica annuale dei risultati della programmazione in relazione ai parametri definiti secondo quanto previsto all'art.4, comma 4 del decreto.

Il Ministero **entro il 30 giugno 2016** verificherà quanto realizzato da ogni Università o gruppo di Università relativamente a ciascun programma e, conseguentemente, procederà a:

- a) consolidare a decorrere dall'anno 2016 e a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 gli importi relativi ai programmi che hanno ottenuto nel triennio un finanziamento complessivo pari almeno al 90% rispetto a quanto attribuito all'atto della valutazione di cui all'art. 4, comma 3;
- b) recuperare integralmente e in quote costanti annuali a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 nel corso del triennio 2016 - 2018 le somme precedentemente assegnate per i programmi che hanno ottenuto nel triennio un finanziamento complessivo inferiore al 60% rispetto a quanto attribuito all'atto della valutazione di cui all'art. 4, comma 3.

Ogni ateneo definisce la propria programmazione avendo cura di indicare la/le linee di intervento, riconducibili agli obiettivi e alle azioni di cui al comma 1, per le quali vuole concorrere.

In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del DM n. 827/2013, il Miur sta adottando gli indicatori e i parametri di monitoraggio e di valutazione della programmazione di ciascun ateneo.

In aggiunta agli indicatori definiti dal Ministero, all'atto della presentazione della programmazione e con riferimento a ciascuna linea di intervento per la quale intende concorrere all'assegnazione delle rispettive risorse ministeriali, ogni ateneo può altresì proporre un proprio indicatore da utilizzare ai fini del monitoraggio e della valutazione specificando il motivo della scelta, le modalità di rilevazione e di aggiornamento dei dati, la relativa fonte di rilevazione, il valore iniziale dell'indicatore, l'Ufficio dell'ateneo referente. Tale indicatore e il relativo valore iniziale dovrà altresì essere validato da parte del Nucleo di valutazione dell'ateneo.

### **3. Indicatori per il monitoraggio e la valutazione della programmazione triennale**

Di seguito sono riportati gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione della programmazione triennale definiti, in via non ancora ufficiale, dal MIUR

## 1) QUALITA' DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

I. <i>Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti:</i>
---

**a) azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro:**

A scelta dell'ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1.
2. Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1.
3. Percentuale di corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) dell'ateneo che prevedono obbligatoriamente un test prima dell'immatricolazione.
4. Proporzione di laureati occupati ad un anno dal Titolo (L, LMCU, LM) .

**b) Dematerializzazione processi amministrativi per i servizi agli studenti (1 scheda per ogni processo):**

A scelta dell'ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Numero di processi amministrativi dematerializzati.
2. Tempi di messa a regime del processo dematerializzato (2014 o 2015).

**c) Formazione a distanza erogata dalle Università non telematiche.**

A scelta dell'ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Numero corsi di studio (L, LMCU, LM) offerti integralmente in teledidattica o in modalità "blended".
2. Numero tutor/Numero studenti iscritti a corsi di studio (L, LMCU, LM) offerti in teledidattica, ovvero in modalità "blended".

**d) Miglioramento dell'adeguatezza degli standard qualitativi delle Università telematiche rispetto ai criteri minimi per l'accREDITAMENTO:**

Questa linea di intervento è riservata alle Università non statali telematiche.

A scelta dell'ateneo almeno 2 indicatori tra quelli proposti + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Numero di Professori a tempo indeterminato / Numero corsi di studio (L, LM, LMCU).

2. Numero di Professori a tempo indeterminato / Docenti di ruolo (inclusi i ricercatori a tempo determinato).
3. Numero di tutor / Numero di studenti iscritti.
4. Giudizio accreditamento periodico = Pienamente positivo (SI/NO).

## II integrazione territoriale e internazionalizzazione

### a) Progetti congiunti tra Università e/o Enti di Ricerca:

A scelta dell'ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Numero di dottorandi con borsa iscritti a corsi in convenzione o in consorzio tra Università ed Enti ricerca che hanno partecipato alla VQR.
2. Numero di docenti in convenzione tra Università e/o Enti di ricerca ai sensi dell'art 6 comma 11 Legge 240/2010.
3. Numero di docenti di istituzioni universitarie straniere (*visiting professor*), cui è stato assegnato un corso ufficiale o comunque con periodi di presenza certificati di almeno tre mesi.
4. Numero di borse di dottorato finanziate da Enti di Ricerca che hanno partecipato alla VQR.

### b) Reclutamento di docenti e studiosi attivi all'estero:

A scelta dell'ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Numero di docenti reclutati ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge 230/05 (con esclusione di quelli di chiara fama e di quelli cofinanziati a valere sul FFO).
2. Numero di docenti reclutati vincitori del programma Levi Montalcini o di progetti UE di cui al DM 1 luglio 2011 e successive modificazioni.
3. Numero di Professori reclutati che hanno precedentemente prestato servizio per almeno 3 anni in Università straniere (con esclusione di quelli cofinanziati a valere sul FFO).

### c) Attrazione di studenti stranieri:

A scelta dell'ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Proporzione di studenti stranieri immatricolati ai corsi di studio (L, LMCU) in possesso di titolo di studio conseguito all'estero.
2. Proporzione di studenti iscritti al I anno dei corsi di Laurea Magistrale (LM) in possesso di titolo di studio conseguito all'estero.
3. Proporzione di dottorandi iscritti al I anno dei corsi di dottorato e in possesso di titolo di studio conseguito all'estero.
4. Proporzione di studenti stranieri immatricolati nei corsi di studio (L, LMCU, LM) offerti integralmente in lingua straniera.

**d) Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi in lingua straniera di I, II e III livello anche in collaborazione con Atenei di altri Paesi con rilascio del Titolo Congiunto e/o del Doppio Titolo:**

A scelta dell'ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Numero di corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico internazionali (L, LMCU) con titolo congiunto, titolo doppio o multiplo.
2. Numero corsi di Laurea Magistrale internazionali (LM) con titolo congiunto, titolo doppio o titolo multiplo.
3. Numero di corsi di studio (L, LMCU, LM) offerti in lingua straniera.
4. Numero di corsi di dottorato in convenzione con atenei stranieri.

**e) Potenziamento della mobilità a sostegno di periodi studio e tirocinio all'estero degli studenti.**

A scelta dell'ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Proporzione di laureati che, nell'ambito del Programma Erasmus, hanno trascorso un periodo di studio all'estero della durata di almeno 3 mesi.
2. Numero di studenti in mobilità internazionale all'estero.
3. Numero di CFU conseguiti all'estero per mobilità / Studenti in mobilità.
4. Numero di CFU conseguiti all'estero per mobilità ERASMUS / Numero di mesi trascorsi in mobilità.
5. Numero studenti in mobilità ERASMUS in ingresso / Numero studenti in mobilità ERASMUS in uscita.

<b>III. Procedure di reclutamento dei docenti:</b>
--

**a) Docenti esterni all'ateneo nelle commissioni di selezione art 18 e 24 Legge 240/2010.**

A scelta dell'ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di reclutamento di cui all'art. 18 (SI/NO).
2. Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di reclutamento di cui all'art. 18 e 24 commi 5 e 6 (SI/NO).

3. Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di reclutamento di cui all'art. 18 e 24 (SI/NO).

**b) Studiosi di Paesi OCSE nelle commissioni per la selezione di professori ordinari:**

A scelta dell'ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo in maniera strutturata per tutte le procedure di reclutamento di cui all'art. 18 (SI/NO).
2. Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di reclutamento di cui all'art. 18 e 24 commi 5 e 6 (SI/NO).
3. Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo in maniera strutturata per tutte le procedure di reclutamento di cui all'art. 18 e 24 (SI/NO).

**2) DIMENSIONAMENTO SOSTENIBILE**

*I. Fusioni tra Università:*

Misurato attraverso tutti gli indicatori di cui sotto:

1. Fusione (SI/NO)
2. Tempi di conclusione del processo (2014 o 2015)

*II. Realizzazione di modelli federativi di università su base regionale o macroregionale, con le seguenti caratteristiche, ferme restando l'autonomia scientifica e gestionale dei federati nel quadro delle risorse attribuite:*

**a) unificazione Consiglio di Amministrazione e Presidente**

Misurato attraverso tutti gli indicatori di cui sotto + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Unificazione del CDA e unico Presidente (SI/NO).
2. Tempi di conclusione del processo (2014 o 2015).

**b) unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca.**

Misurato attraverso tutti gli indicatori di cui sotto + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Numero di servizi unificati o condivisi con altri atenei.
2. Tempi di messa a regime del processo di unificazione e condivisione (2014 o 2015).

**III. Riassetto offerta formativa:**

**a) accorpamento o eliminazione di corsi di laurea e di laurea magistrale su base regionale, macro regionale o nazionale in funzione della domanda, della sostenibilità e degli sbocchi occupazionali;**

A scelta dell'ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Accordi di programma tra atenei che determinano una revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa (L, LMCU, LM) con la contestuale possibilità di prevedere la mobilità dei docenti tra gli atenei interessati (cfr. Legge 240/10, art. 3 comma 6, art. 7, comma 3).
2. Numero di corsi di studio (L, LMCU, LM) disattivati che negli aa.aa. 11/12 – 12/13 – 13/14 hanno registrato un numero medio di iscritti al I anno inferiore alla numerosità di riferimento.
3. Numero di corsi di studio a programmazione nazionale (L, LMCU) disattivati che hanno registrato un numero immatricolati inferiore rispetto ai posti assegnati.

**b) riduzione del numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso sedi universitarie decentrate non sorretti da adeguati standard di sostenibilità finanziaria, numerosità di studenti, requisiti di docenza, delle infrastrutture e di qualità della didattica e della ricerca;**

A scelta dell'ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Giudizio accreditamento periodico dei corsi di studio delle sedi decentrate = pienamente positivo.
2. Numero di corsi di studio (L, LMCU, LM) presenti in sedi decentrate.
3. Numero medio di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L, LMCU, LM) attivato nelle sedi decentrate.

**c) trasformazione o soppressione di corsi di laurea con contestuale attivazione di corsi ITS (Istruzione tecnica superiore) affini.**

A scelta dell'ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti + la possibilità di inserirne 1 definito dall'ateneo:

1. Partecipazione dell'ateneo alle Fondazioni di partecipazione che istituiscono corsi ITS.
2. Percorsi in convenzione tra ITS e Università.
3. Numero di corsi di laurea trasformati in ITS.

**4. Proposta di programma triennale e linee di intervento**

L'Amministrazione, visti i documenti di programmazione economico finanziaria già deliberati dagli Organi di Governo e gli obiettivi strategici e operativi contenuti nel Piano della

*Performance 2014/2016* deliberato dal CdA nella seduta del 31 gennaio 2014, propone al Senato e al Consiglio di Amministrazione di definire la seguente programmazione indicando le seguenti linee di intervento, riconducibili agli obiettivi e alle azioni sopra riportate.

## **1) QUALITA' DEL SISTEMA UNIVERSITARIO**

### **I. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti:**

#### **a) azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro:**

2. Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1.

#### **b) Dematerializzazione processi amministrativi per i servizi agli studenti (1 scheda per ogni processo):**

1. Numero di processi amministrativi dematerializzati.
2. Tempi di messa a regime del processo dematerializzato (2014 o 2015).

### **II integrazione territoriale e internazionalizzazione**

#### **d) Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi in lingua straniera di I, II e III livello anche in collaborazione con Atenei di altri Paesi con rilascio del Titolo Congiunto e/o del Doppio Titolo:**

3. Numero di corsi di studio (L, LMCU, LM) offerti in lingua straniera.

#### **e) Potenziamento della mobilità a sostegno di periodi studio e tirocinio all'estero degli studenti.**

1. Proporzione di laureati che, nell'ambito del Programma Erasmus, hanno trascorso un periodo di studio all'estero della durata di almeno 3 mesi.
2. Numero di studenti in mobilità internazionale all'estero.

### **III. Procedure di reclutamento dei docenti:**

#### **a) Docenti esterni all'ateneo nelle commissioni di selezione art 18 e 24 Legge 240/2010.**

3. Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di reclutamento di cui all'art. 18 e 24 (SI/NO).

Per ogni obiettivo ed, in particolare, per ogni azione, una volta pervenuto il testo ufficiale da parte del Ministero, saranno riportati lo stato dell'arte (valore attuale dell'indicatore), gli interventi pianificati nel triennio e il *target* che si intende perseguire per ogni indicatore.

Il Senato Accademico esprime di massima parere favorevole sulla proposta di programma triennale 2013-2015 presentata dal Rettore. Il Senato Accademico, su proposta del Rettore, si riserva di esprimere il proprio parere sul documento finale, rielaborato tenendo conto degli indicatori definitivi, che il Rettore avrà cura di inviare ai componenti del Senato Accademico in tempo utile per la sua presentazione al Ministero entro il termine del 25 febbraio p.v. Nel caso in cui i termini di presentazione fossero posticipati il programma sarà ripresentato al Senato Accademico.

## **5. OFFERTA FORMATIVA A.A. 2014/15: RAD - MODIFICHE DEI CORSI ACCREDITATI**

Su invito del Rettore entra nella sala della riunione il prof. G. Piovesan, Coordinatore del Nucleo di Valutazione.

Il Rettore comunica che il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio, nella riunione del 3.2.2014, ha espresso parere favorevole all'istituzione del corso di laurea in "Scienze della Montagna" (DAFNE) con la contestuale disattivazione del corso di laurea in "Scienze e tecnologie per la conservazione delle Foreste e della Natura" - sede di Cittaducale, RI. Per ragioni imputabili all'Università di Roma "La Sapienza", che non ha completato l'*iter* degli adempimenti previsti per l'istituzione dei nuovi corsi in tempo utile per la riunione del CRUL, non ha avuto invece esito positivo la proposta di istituzione corso di laurea in "Pianificazione e Progettazione del Paesaggio e dell'Ambiente", avanzata dal DIBAF in modalità interateneo con la Facoltà di Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza" e interdipartimentale con il DAFNE.

In prospettiva dell'attivazione dell'offerta formativa per il prossimo anno accademico, ricorda quanto già segnalato nella precedente riunione circa l'urgenza di una profonda riflessione sulle ore di didattica erogata da ciascun dipartimento in funzione della DID di Ateneo. La questione, alla luce dell'istituzione del nuovo corso di laurea in "Scienze della Montagna" e del mancato, anche se fortemente auspicato, intervento di razionalizzazione dei corsi accreditati da parte Dipartimenti nell'attuale fase di modifica dei RAD, potrà comportare decisioni di Ateneo in termini di cessazione di corsi con evidenti criticità, qualora i parametri ministeriali restino immutati.

Il prof. Piovesan ricorda che, ai fini dell'accreditamento iniziale dei corsi di studio, il Nucleo di Valutazione sarà chiamato a verificare l'effettivo possesso dei requisiti stabiliti dal DM 47/2013 e DM 1059/2013, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19/2012, e all'inserimento della relazione tecnico-illustrativa (art. 8, c.4, D.Lgs. 19/2012) nella SUA-CdS di riferimento entro il termine del 5 marzo p.v.

Richiama l'attenzione sulle tabelle distribuite dal Rettore in occasione della precedente riunione ed in particolare sulla tabella 4 (Didattica erogata per corso di studio) contenente importanti elementi su cui basare la razionalizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo (numero studenti iscritti, studenti regolari ponderati, ore di didattica erogata per studente iscritto/ponderato) tenuto conto della loro rilevanza nel nuovo meccanismo di riparto del FFO. Esprime quindi un giudizio positivo sul sistema di indicatori sviluppato sotto il coordinamento del Rettore con l'obiettivo di razionalizzare ulteriormente l'offerta formativa anche in termini di efficienza e di sostenibilità economico-finanziaria. In particolare richiama l'attenzione sulla necessità di stabilire sinergie tra corsi di studio attuando, ove possibile, le mutuazioni con l'obiettivo di contenere la DID di Ateneo e allo stesso tempo continuare ad offrire allo studente un ricco ventaglio di scelta. Allo stesso tempo gli insegnamenti con basso numero di studenti frequentanti dovrebbero essere riformulati sempre in una logica di efficienza e di efficacia con uno sguardo particolarmente attento all'occupazione dei laureati e allo scenario internazionale.

Il Rettore ringrazia il prof. Piovesan, che esce dalla sala della riunione.

Il Senato Accademico,

**VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168 *“Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”* ed in particolare l’art. 6 (Autonomia delle Università);

**VISTO** lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo emanato con Decreto Rettorale n. 8729 del 29.07.1996, ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni, disposte da ultimo, con Decreto Rettorale n. 480/12 del 08.06.2012, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 144 del 22/606/2012;

**VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;

**VISTI** i DD.MM. 16 marzo 2007 con cui sono stati determinate le classi delle lauree e delle lauree magistrali;

**VISTO** il Regolamento didattico d’Ateneo – Parte generale emanato con il Decreto Rettorale n. 812/01 del 23 luglio 2001, modificato da ultimo con il Decreto Rettorale n. 823/13 del 16 ottobre 2012 e, in particolare, l’art. 8, commi 2 e 3 che attribuisce ai Consigli di Dipartimento e al Senato Accademico le funzioni propositive e deliberative in materia di istituzione, di revisione e di soppressione dei corsi di studio;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”* e, in particolare, l’art. 5 (*Delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario*);

**VISTO** il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 *“Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività”*;

**TENUTO CONTO** dei criteri e degli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico e per la valutazione periodica predisposti dall’ANVUR ai sensi dell’art. 6, c. 1 del D.lgs 19/2012;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 *“Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”*;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 1059 *“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47”*;

**VISTA** la nota della DG del MIUR per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario – Ufficio V dell’8 gennaio 2014, prot. n. 213, con cui sono state fornite le indicazioni operative per consentire agli Atenei una efficace organizzazione delle operazioni relative all’accreditamento iniziale e periodico dei corsi da attivare per l’a.a. 2014/15 e il calendario per la

compilazione del RAD (nuove istituzioni e modifiche dei corsi già accreditati) e della Scheda SUA-Cds;

**VISTA** la nota del DG dell'Università degli Studi della Tuscia del 10 gennaio 2014, prot. n. 217 “*Indicazioni operative per la progettazione dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2014/15*”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2014, n. 827 “*Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università, per il triennio 2013/2015*”, pubblicato nella G.U. della R.I. – Serie generale n. 7 del 10/01/2014;

**VISTA** la delibera del 21 gennaio 2014 con cui il Consiglio di Dipartimento di Scienze e tecnologie per la conservazione delle foreste e della natura ha approvato alcune modifiche ai RAD dei seguenti corsi di studio:

- Scienze agrarie e ambientali, L-25;
- Scienze e tecnologie per la conservazione delle foreste e della natura, Classe L-25;

**VISTA** la delibera del 20 gennaio 2014 con cui il Consiglio di Dipartimento per la Innovazione dei sistemi biologici, agroalimentari e forestali ha approvato la modifica dei RAD dei corsi di laurea in “Scienze forestali e ambientali”, Classe L-25 e in “Tecnologie alimentari ed enologiche”, Classe L-26, del corso di laurea magistrale in “Sicurezza e qualità agroalimentare”, Classe LM-70 e del corso di laurea magistrale in “Scienze forestali e ambientali”, Classe LM-73, nell’ambito del quale saranno attivati due nuovi curricula, uno in lingua inglese, in modalità interateneo con l’Università del Molise, l’altro internazionale in Convenzione con la *Peoples’ Friendship University of Russia*, in corso di stipula;

**VISTA** la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e l’Università degli Studi del Molise per l’attivazione, nell’a.a. 2014/15, di un *curriculum* interateneo, in lingua inglese, nell’ambito del corso di laurea magistrale in “Scienze forestali e ambientali”, Classe LM-73, accreditato nell’a.a. 2013/14;

**VISTA** la delibera del 22 gennaio 2014 con cui il Consiglio di Dipartimento di Scienze dei beni culturali ha approvato la trasformazione del corso interclasse, L-1 & L-43, in “Conservazione dei beni culturali”, nel corso monoclasse L-1 in “Scienze dei beni culturali” e il relativo ordinamento didattico;

**VISTA** la delibera del 24 gennaio 2014 con cui il Consiglio di Dipartimento di Economia e impresa ha approvato la modifica del RAD del corso di laurea in “Economia aziendale”, Classe L-18;

**VISTA** la delibera del 5 febbraio 2014 con cui il Consiglio di Dipartimento di Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche dell’Europa ha approvato la modifica dei RAD del corso di laurea in “Lingue e culture moderne”, Classe L-11, e del corso di laurea magistrale della Classe LM-59, nonché la modifica della sua denominazione in “Comunicazione pubblica, politica e istituzionale”;

tutto ciò premesso, in vista della delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2014, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art.11, c. 2, lett. f) dello Statuto d’Ateneo, alle

proposte di modifica dei RAD dei seguenti corsi di studio, avanzate dai Dipartimenti di questo Ateneo:

Dipartimento di Economia e impresa

- Economia aziendale, Classe L-18

Dipartimento di Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche dell'Europa

- Lingue e culture moderne, Classe L-11
- Comunicazione pubblica, politica e istituzionale, Classe LM-59

Dipartimento per la Innovazione dei sistemi biologici, agroalimentari e forestali

- Scienze forestali e ambientali, Classe L-25
- Tecnologie alimentari ed enologiche, Classe L-26
- Sicurezza e qualità agroalimentare, Classe LM-70
- Scienze forestali e ambientali, Classe LM-73

Dipartimento Scienze dei beni culturali

- Scienze dei beni culturali, Classe L-1

derivante risultante dalla trasformazione del corso interclasse in “Conservazione dei beni culturali”, Classi L-1 & L-43

Dipartimento Scienze e tecnologie per la conservazione delle foreste e della natura

- Scienze agrarie e ambientali, L-25
- Scienze e tecnologie per la conservazione delle foreste e della natura, Classe L-25

Inoltre il Senato Accademico approva, per gli aspetti didattici di competenza, la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e l'Università degli Studi del Molise per l'attivazione, nell'a.a. 2014/15, di un *curriculum* interateneo, in lingua inglese, nell'ambito del corso di laurea magistrale in “Scienze forestali e ambientali”, Classe LM-73 **(Allegato n. 4/1-4)**.

L'attivazione, nell'ambito del medesimo corso, del *curriculum* internazionale in Convenzione con la *Peoples' Friendship University of Russia* è subordinata alla stipula dell'accordo fra gli Atenei *partner*, in conformità allo schema tipo in uso presso questa Università, entro il 14 febbraio c.m..

Le proposte di modifica del RAD dei corsi di studio accreditati nell'a.a. 2013/14 e che i Dipartimenti intendono riproporre per l'a.a. 2014/15 sono subordinate all'acquisizione del parere favorevole del C.U.N. (fase RAD), ai sensi dell'art. 2, c. 2 del DM 47/13.

Alle ore 15,00 esce dalla sala della riunione la dott.ssa L. Polidori, rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

## **6. ISTITUZIONE MASTER INTERNAZIONALE DI II LIVELLO IN “MANAGEMENT AND SUSTAINABLE USE OF CROPPING SYSTEMS AND GENETIC RESOURCES” (DAFNE)**

Su invito del Rettore il prof. Varvaro illustra l'argomento come da relazione che segue predisposta dall'Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in Entrata:

“Il Consiglio di Dipartimento di Dipartimento di Scienze e tecnologie per l'agricoltura, le foreste, la natura e l'energia (DAFNE), nella seduta del 6 febbraio 2014, ha approvato - in attuazione della Convenzione quadro stipulata il 18 giugno 2012 tra la Fondazione della *Green University* (Delegazione tunisina) e il Dipartimento di Scienze e tecnologie per l'agricoltura, le foreste, la natura e l'energia (DAFNE) - la proposta di istituzione, per l'a.a. 2013/2014, del corso Master internazionale di secondo livello in “*Management and Sustainable Use of Cropping Systems and Genetic Resources*”, in collaborazione con la *Green University Foundation* (Olanda).

Si illustrano di seguito gli elementi essenziali dell'ordinamento del corso Master:

### **Struttura didattica di riferimento**

Dipartimento di Scienze e tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.

**Durata:** 12 mesi, con inizio da aprile 2014

### **Aspetti generali**

Il Master di II livello in “*Management and Sustainable Use of Cropping Systems and Genetic Resources*” è il frutto di una stretta collaborazione internazionale tra il Dipartimento di Scienze e tecnologie per l'agricoltura, le foreste, la natura e l'energia (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia e la *Green University Foundation* (Olanda). Il suo elemento caratteristico è il marcato approccio multi- e inter-disciplinare che consente agli studenti di superare gli schemi dei tradizionali corsi accademici e di sviluppare una visione sistemica della complessa realtà agro-ambientale.

### **Obiettivi formativi:**

Il Master ha come obiettivo principale quello di fornire ai partecipanti le conoscenze e le abilità operative necessarie a gestire efficientemente e in maniera sostenibile le risorse genetiche di un sistema agro-ambientale, valorizzando le produzioni di qualità senza sacrificare i profitti e nel pieno rispetto della tutela ambientale. Il corso si concentrerà in particolare sulle attuali strategie di utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura e sulle possibilità di preservare quelle non utilizzate. Consentirà, inoltre, ai partecipanti di sviluppare capacità di leadership nel campo della gestione e conservazione dei sistemi agro-ambientali e delle risorse genetiche senza trascurare le possibilità di impiego come “key stakeholder” in diverse organizzazioni e nella vita socio-politica di una nazione.

### **Attività didattica**

Il corso prevede l'acquisizione di 60 CFU, corrispondenti a di 1500 ore complessive di attività, comprese le ore dedicate allo studio individuale:

- 400 ore in lezioni frontali;
- 250 ore di stage e prova finale;
- 850 ore di studio individuale.

Le lezioni svilupperanno gli argomenti attraverso un'analisi teorica, coadiuvata da esempi pratici con esercitazioni e casi di studio. Sarà particolarmente curata la presentazione di argomenti provenienti da contesti euro-mediterranei.

Gli insegnamenti sono organizzati in moduli, secondo la seguente tabella:

<b>Titolo del modulo</b>	<b>C*</b>	<b>Ore</b>	<b>CFU</b>
Croppingsystems	D	40	5
Soil and water management	D	40	5
Biodiversity and Use of Plant genetic Resources	D	40	5
Linear Models and Experimental Design	D	40	5
Biothechnological application in breeding	D	40	5
Seed Collecting, handling and Conservation	G	40	5
Conservation and Use of Animal genetic Resources and Cryobanks in livestock production systems	G	40	5
Quality and market value of genetic resources	G	40	5
Organizations and Production Chains	G	40	5
Research and grant proposal development	G	40	5
Stage		56	7
Prova finale		24	3
<b>Totale</b>		<b>480</b>	<b>60</b>

Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinato, al termine di ogni modulo, a verifiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti.

#### **Sede didattica**

Le attività formative saranno svolte nei tempi e nei luoghi indicati di seguito:

- maggio-luglio 2014 (Tunisia): lezioni frontali ed esercitazioni;
- ottobre-dicembre 2014 (Tunisia): lezioni frontali ed esercitazioni
- gennaio-marzo 2015 (Tunisia-Italia): stage e preparazione dell'elaborato finale;
- aprile 2015 (Italia): discussione dell'elaborato finale e consegna dei diplomi.

#### **Requisiti di ammissione**

Per l'accesso al Master è necessaria la Laurea di II Livello o la Laurea quadriennale e/o quinquennale vecchio ordinamento. Possono anche iscriversi i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, purché equivalenti a quelli sopra indicati.

Nel bando di concorso saranno specificate le modalità di ammissione al Master qualora il numero di domande risultasse superiore a quello dei candidati ammissibili.

**Numero di iscritti:** min 20 – max 35

**Contributo di iscrizione:** € 2.500,00, da versare in due rate.

#### **Comitato Ordinatore**

E' composto dai seguenti docenti dell'Università degli Studi della Tuscia: Prof. F. Rossini (DAFNE), Dott. R. Ruggeri (DAFNE), Prof. C. Ceoloni (DAFNE), Prof. D. Lafiandra (DAFNE) e dai seguenti componenti esterni: Prof.M. Jemmali (Institut National Agronomique de Tunisie - INAT), Dott. K. Chouket (Green University) e Dott. U. Francia (International Consulting S.a.r.l.)

**Centro di spesa:** Dipartimento di Scienze e tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE)".

Il Senato Accademico,

**VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con il D.M. n. 509/99*) e, in particolare, l'art. 3, c. 10 il quale stabilisce che: "*Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri*";

**VISTI** gli artt. 2. C. 1 e 7 del Regolamento didattico di Ateneo – Parte generale, emanato con il Decreto Rettoriale n. 812/01 del 23 luglio 2001, come modificato con D.R. n. 823/12 del 16 ottobre 2012, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

**VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Master, reso esecutivo con il Decreto Rettoriale n. 435/02 del 9 maggio 2002 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 1, c. 3 il quale stabilisce che “*I corsi per Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, a seguito di convenzioni ed accordi con altre Università italiane ed estere e con enti e soggetti esterni, anche stranieri*”;

**VISTA** la Convenzione quadro stipulata il 18 giugno 2012 tra la Fondazione della *Green University* (Delegazione tunisina) e il Dipartimento di Scienze e tecnologie per l'agricoltura, le foreste, la natura e l'energia (DAFNE) dell'Università degli Studi della Toscana per l'attivazione e l'esecuzione di attività di progettazione, didattica e ricerca, la collaborazione (progetti congiunti di ricerca per il conseguimento di obiettivi comuni), per la fornitura di attività di servizio (studi, ricerche e sperimentazioni svolti da una Parte per conto dell'altra o congiuntamente dalle due Parti per conto di Terzi, messa a disposizione e utilizzo di particolari attrezzature e specifici impianti) e per lo svolgimento di attività scientifiche e di formazione e didattiche;

**CONSIDERATO** che l'art. 2, c. 2 della predetta Convenzione stabilisce che i rapporti fra le parti negli ambiti suindicati saranno di volta in volta disciplinati da convenzioni ed accordi ad *hoc*;

**VISTA** la delibera del 6 febbraio 2014 del Consiglio di Dipartimento di Scienze e tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE) con cui è stata approvata la proposta di istituzione, per l'a.a. 2013/2014, del corso Master internazionale di secondo livello in “*Management and Sustainable Use of Cropping Systems and Genetic Resources*”, in collaborazione con la *Green University Foundation* (Olanda),

approva l'istituzione, per l'a.a. 2013/14, del corso Master internazionale di secondo livello in “*Management and Sustainable Use of Cropping Systems and Genetic Resources*”, in collaborazione con la *Green University Foundation* (Olanda).

L'attivazione del corso Master è subordinata alla stipula di una specifica Convenzione tra la Fondazione della *Green University* (Delegazione tunisina) e il Dipartimento di Scienze e tecnologie per l'agricoltura, le foreste, la natura e l'energia (DAFNE) dell'Università della Toscana, che dovrà disciplinare le modalità di organizzazione del corso Master, l'entità e la natura degli strumenti di supporto che i predetti Enti si impegnano ad assicurare e il rilascio del titolo, in conformità al progetto formativo del corso approvato nella seduta odierna (**Allegato n. 5/1-10**).

Il finanziamento del corso è sostenuto esclusivamente con i contributi versati dagli iscritti e con eventuali finanziamenti provenienti da Enti esterni.

## 7. VARIE ED EVENTUALI.

### 7.1. Manifestazione d'interesse per partecipazione dell'Ateneo degli Studi della Tuscia ai progetti OASI ed Orient Europa

Il Direttore Generale illustra l'argomento come da relazione che segue predisposta dall'Ufficio Ricerca e Rapporti con le Imprese:

“L'Ufficio Ricerca e Rapporti con le Imprese ha ricevuto per il tramite del prof. Fabrizio Rossi, delegato per il Placement e i rapporti con le imprese, le richieste di collaborazione per la realizzazione dei progetti Oasi ed Orient -Europa da parte di CESCOT (CONFESERCENTI) per il liceo Classico Mariano Buratti di Viterbo e da parte dell'istituto I.I.S.S. C. A. Dalla Chiesa di Montefiascone.

I destinatari del progetto **Oasi -Orientamento all'Auto Imprenditorialità per Studenti** sono gli alunni delle classi I e II Ginnasio Classico e III e IV Linguistico del Liceo Mariano Buratti di Viterbo. L'obiettivo principale è quello di creare opportunità di inserimento lavorativo; costruire un orientamento sulla ricerca del lavoro e sull'analisi di capacità e motivazioni; diagnosticare le risorse e le caratteristiche personali per definire potenziali profili imprenditoriali; guidare gli studenti verso lo sviluppo di un'idea imprenditoriale, verificandone la coerenza rispetto alle proprie caratteristiche personali e la tenuta in relazione al contesto socio-economico; superare i metodi di insegnamento classici e guidare i giovani nell'acquisizione di un'autonomia e di capacità partendo da fatti concreti; infondere competenze di auto-orientamento e formare gli studenti ad avere fiducia in se stessi, dimostrare capacità di iniziativa, di flessibilità ed elasticità mentale, di disponibilità al cambiamento. OASI si terrà presso i locali del Liceo “M. Buratti” e di ICult, l'incubatore d'impresa messo a disposizione dal partner Bic Lazio.

Nello specifico il progetto prevede 3 fasi operative: 1) preparazione - definizione del team progettuale, del cronoprogramma e pubblicizzazione; 2) realizzazione delle attività in 3 interventi (analisi delle propensioni e delle attitudini verso l'imprenditoria; analisi del contesto socioeconomico e ricerca delle opportunità imprenditoriali e definizione dell'idea imprenditoriale; creazione d'impresa “in laboratorio”, business game e redazione *business plan*) i primi due interventi si svilupperanno attraverso incontri, seminari e workshop interattivi mentre la creazione di impresa avverrà nell'ambiente protetto dell'incubatore; 3) monitoraggio, valutazione attraverso questionari personalizzati e diffusione dei risultati. Al termine del percorso gli studenti sapranno riconoscere le proprie caratteristiche imprenditoriali, distinguere gli elementi principali per costruire un progetto di impresa, migliorare l'attitudine al lavoro in team, le capacità di relazione e la gestione di problematiche complesse.

Destinatari del progetto **Orient-Europa** sono gli studenti dell'IISS “C. A. Dalla Chiesa” di Montefiascone. L'obiettivo principale è quello di promuovere la mobilità per l'apprendimento e l'acquisizione di nuove competenze; accrescere il capitale umano e creare opportunità di inserimento lavorativo; realizzare un servizio di *placement* per ridurre i tempi di ingresso nel mondo del lavoro; sostenere la modernizzazione, la qualità e l'internazionalizzazione del sistema di apprendimento; costruire un orientamento sulla ricerca del lavoro e sull'analisi di capacità e motivazioni; garantire la leggibilità di qualifiche e competenze con la diffusione dei dispositivi Europass; realizzare una rete dei servizi di orientamento permanente assicurando qualità e miglioramento coerente con i bisogni degli studenti.

Il progetto Orient-Europa si terrà all'interno dei locali dell'istituto "Dalla Chiesa" di Montefiascone.

Il progetto prevede tre fasi operative. 1) preparazione - creazione del team progettuale, definizione del cronoprogramma, selezione degli studenti e pubblicizzazione; 2) realizzazione delle attività in 3 interventi (orientamento permanente costituito da sostegno orientativo, *counseling* e bilancio di competenze; orientamento *Euroguidance* e informazione su opportunità di mobilità; certificazione delle competenze Europass) con incontri, seminari e workshop interattivi; 3) monitoraggio, valutazione e diffusione attraverso questionari personalizzati.

Al termine del percorso l'istituto superiore sarà dotato delle competenze per rilasciare agli studenti l'ESC; informare gli allievi delle opportunità di mobilità nell'Ue e delle reti Euroguidance, Eurodesk, Ploteus, Salto ed Eures; realizzare un orientamento permanente personalizzato fondato su sostegno, *counseling* e bilancio di competenze; infondere la consapevolezza della cittadinanza attiva, della mobilità formativa e lavorativa come opportunità di crescita."

Il Senato Accademico,

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, emanato con D.R.480/12 del 08/06/2013; in particolare l'art. 7 nel quale è previsto che *"l'Ateneo promuove e sviluppa rapporti con le istituzioni pubbliche e private per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica"*;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 216/13 del 05/03/2013 ed in particolare il disposto dell'art. 20 nel quale è previsto che *"L'Università istituisce rapporti con enti pubblici e privati, anche al fine di attuare forme di collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore per il coordinamento delle attività di orientamento"*;

CONSIDERATO che il progetto "Orient-Europa" ha come obiettivo principale quello di favorire le scelte e l'orientamento dei giovani diplomati in un contesto internazionale e che il progetto O.A.S.I. – Orientamento all'AutoImprenditorialità per Studenti si propone di favorire l'occupazione e l'occupabilità dei giovani diplomati e laureati e quindi la diminuzione dei tempi di transizione dal sistema dell'istruzione e formazione a quello del lavoro,

approva la partecipazione dell'Ateneo ai suddetti progetti mettendo a disposizione il proprio personale docente e gli strumenti informativi in possesso per poter svolgere un seminario tematico per ciascun progetto senza nessun onere finanziario.

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 15,00.

Letto e approvato.

IL SEGRETARIO  
Avv. Alessandra Moscatelli

IL PRESIDENTE  
Prof. Alessandro Ruggieri